

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 24 MARZO 1961.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.	
	PAG.		
ALPINO: Sistemazione Po fra Chivasso (Torino) e Crescentino (Vercelli). (16471) . . . . .	7194	COLITTO: Edificio scolastico in Ficulelle di Sepino (Campobasso). (15950) . . . . .	7203
AMADEI GIUSEPPE: Sistemazione fiumi Trabbia-Aveto. (16477) . . . . .	7195	COLITTO: Per il conferimento della medaglia d'oro al pilota Vacchione Amerigo. (16105). . . . .	7203
ANDÒ: Sull'aumento della tassa sulla licenza di caccia. (16810) . . . . .	7195	COLITTO: Costruzione strada Cercemaggiore-scalo Sepino (Campobasso). (16339). . . . .	7203
ARENELLA: Sul crollo di un muro in Forio d'Ischia (Napoli). (16430) . . . . .	7196	COMPAGNONI: Vertenza nella B. P. D. di Castellaccio (Frosinone). (3178, già orale) . . . . .	7204
ARMOSINO: Provvedimenti nell'astigiano e nel cuneense per maltempo. (15586). . . . .	7196	CRUCIANI: Variante alla statale Flaminia in Terni. (16165). . . . .	7204
BALLARDINI: Sulle esercitazioni militari in Lavaredo (Trento). (15758) . . . . .	7197	CRUCIANI: Sul lavoro portuale in Manfredonia (Foggia). (16259) . . . . .	7204
BALLARDINI: Sull'aumento della tassa sulla licenza di caccia. (16321) . . . . .	7197	CRUCIANI: Sul corrispondente dell'ufficio di collocamento di Cittareale (Rieti). (16285). . . . .	7205
BARBIERI: Sull'aumento della tassa sulla licenza di caccia e sugli appostamenti fissi. (15999). . . . .	7198	CUCCO: Indennità accessorie ai lavoratori ospedalieri siciliani. (16809) . . . . .	7206
BENSI: Sulla liquidazione della pensione ai perseguitati politici. (3117, già orale) . . . . .	7198	DEL BO: Per una maggior salvaguardia umana nell'addestramento militare. (16015) . . . . .	7207
BERLINGUER: Danni per lancio di razzi spaziali in Perdasdefogu (Nuoro). (15675) . . . . .	7199	DELFINO: Alloggi popolari in Nereto (Teramo). (16467) . . . . .	7207
BERLINGUER: Per la corresponsione di benefici di guerra ai combattenti. (15682) . . . . .	7199	DE MICHELI VITTURI: Sul costruendo aeroporto di Ronchi dei Legionari (Gorizia). (15102). . . . .	7208
BERLINGUER: Vertenza minatori-società Pertusola (La Spezia). (15838) . . . . .	7199	DE PASQUALE: Difesa a mare in Giampolieri Marina e Briga Marina (Messina). (15401). . . . .	7208
BIANCHI GERARDO: Sul raddoppio dell'autostrada Firenze-Mare. (16485) . . . . .	7200	DE PASQUALE: Pensione al padre del militare Agostino Scheffsi. (16133) . . . . .	7208
BOZZI: Per un razionale smistamento del traffico da Roma ad Ostia. (16492) . . . . .	7200	DE PASQUALE: Pensione all'ex marinaio Maisano Giuseppe. (16288) . . . . .	7209
BRIGHENTI: Nuovi regolamenti per le categorie di ingegneri, architetti e geometri. (15359). . . . .	7200	DE PASQUALE: Liquidazione campagna di guerra a Sante Lanza. (16289) . . . . .	7209
BUSETTO: Sull'aumento della tassa sulla licenza di caccia. (16251) . . . . .	7201	DI NARDO: Sul crollo di un muro in Forio di Ischia (Napoli). (16398) . . . . .	7209
CALVARESI: Approvvigionamento idrico del pescarese. (15958) . . . . .	7201	FERIOLI: Indennità d'esproprio nel piacentino. (14790) . . . . .	7209
CAPONI: Pensione alla vedova Bacci Maria Rosa in Borghese. (15980) . . . . .	7202	FERIOLI: Indennità di prima sistemazione e di tramutamento ai sottufficiali in servizio permanente effettivo. (16140) . . . . .	7209
CAPONI: Pensione ai militari: Ballanti Feliciano, Antonelli Romolo, Bennati Romano, Lanari Umbro, Becchetti Silvio e Fortunelli Giuseppe. (16450, 16451, 16452, 16453, 16454 e 16547). . . . .	7202, 7203	FERIOLI: Sull'imposta di consumo a carico degli alcoli etilici usati in farmacia. (16317). . . . .	7210

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

	PAG.		PAG.
FRUMANO': Potenziamento pretura di Reggio Calabria. (15224) . . . . .	7210	TREBBI: Sul comportamento del prefetto di Modena nei confronti dell'amministrazione comunale di Pavullo nel Frignano (Modena). (16501) . . . . .	7223
GAGLIARDI: Vertenza nella Filatura veneta di Marghera (Venezia). (14676). . . . .	7211	TRUZZI: Sull'imposta di ricchezza mobile dei caseifici sociali. (15142) . . . . .	7223
GUADALUPI: Nuovo palazzo di giustizia in Brindisi. (15573) . . . . .	7212	VIDALI: Vertenza sindacale nella S. A. I. F. A. C. di Trieste. (16097) . . . . .	7225
GUADALUPI: Questioni riguardanti l'aeroporto di Brindisi. (15925) . . . . .	7212	VILLA GIOVANNI ORESTE: Risarcimento danni da esercitazioni militari in Peveragno (Cuneo). (16464) . . . . .	7226
LOMBARDI RICCARDO: Accertamenti nelle società elettriche sull'I. G. E. per scambii di energia elettrica. (14274) . . . . .	7213	ZAPPA: Riduzione quote dei contributi unificati in agricoltura alle cooperative agricole ed alle latterie. (14667). . . . .	7226
MAGLIETTA: Su di una sperequazione economica tra i dipendenti del Ministero finanze, del tesoro e della Corte dei conti. (16602). . . . .	7213	ZAPPA: Sull'aumento della tassa sulle licenze di caccia. (16587) . . . . .	7227
MANCO: Sul caso della guardia giurata Perrone Cosimo. (16475) . . . . .	7214		
MAZZONI: Sulla riscossione delle tasse erariali assieme alle quote associative. (16099). . . . .	7215		
MAZZONI: Rete idrica in Impruneta (Firenze). (16360) . . . . .	7215		
MUSCARIELLO: Decreti previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'assistenza sanitaria. (15396) . . . . .	7215		
NICOLETTO: Agitazioni nelle industrie armiere del bresciano per l'aumento della tassa sulle licenze di caccia. (16270 e 16315) . . . . .	7216		
PAOLUCCI: Sull'esclusione dell'Abruzzo dal piano di ricostruzione autostradale. (15329). . . . .	7216		
PELLEGRINO: Indennità di esproprio in Birgi (Marsala). (16322). . . . .	7217		
PELLEGRINO: Piano regolatore del porto di Mazara del Vallo (Trapani). (16631). . . . .	7217		
PERTINI: Sull'aumento della tassa sulle licenze di caccia. (16812) . . . . .	7217		
PUCCI ERNESTO: Estensione ai piccoli commercianti dei benefici di legge sull'imposta di famiglia. (16418) . . . . .	7218		
SANTARELLI EZIO: Alloggi popolari in Pedaso (Ascoli Piceno). (16385). . . . .	7218		
SANTI: Porto sul Po a Sacca (Parma). (14745). . . . .	7218		
SINESIO: Notizie di stampa sull'aeroporto di Punta Raisi (Palermo). (15745). . . . .	7219		
SINESIO: Esenzione dall'I. G. E. sulle vendite di pesce alle cooperative di pescatori. (16448). . . . .	7219		
SPADAZZI: Sull'aumento della tassa sulle licenze di caccia. (16581) . . . . .	7220		
SPONZIELLO: Sui vigili fiduciari notturni presso il magazzino valori bollati e l'ufficio del registro di Lecce. (16045). . . . .	7220		
TOGNONI: Provvedimenti in Cinigiano (Grosseto) per maltempo e frane. (15894) . . . . .	7222		

ALPINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e come intenda aderire alle urgenti istanze prospettate, in assemblea del 18 gennaio 1961, dal consorzio idraulico interprovinciale del Po fra Chivasso (Torino) e Crescentino (Vercelli), che comprende una zona agricola intensamente coltivata e che reclama, a difesa dalle ricorrenti alluvioni, un'opera organica del costo di circa lire 1,4 miliardi: spesa giustificata dagli interessi civili ed economici da salvaguardare e comunque necessaria anche per la razionalità ed efficienza delle già previste sistemazioni del corso inferiore del fiume.

Si ricorda che dei 120 miliardi stanziati con la legge 9 agosto 1954, n. 638, per la difesa dai grandi fiumi, nulla è stato finora speso nel Piemonte, nonostante le disastrose alluvioni quasi ricorrenti e dovute al maggiore dei fiumi italiani. Nel caso del consorzio citato risultano in sospenso persino le opere ordinarie di tamponamento (regioni Chiaia della Storta e Albrera di Brusasco), mentre pare che i fondi stanziati per i pochi lavori progettati dal genio civile nell'esercizio 1960 siano stati stornati, differendo i pagamenti al 1963. (16471).

RISPOSTA. — Nel tronco del fiume Po fluente in provincia di Torino fra il ponte Chivasso ed il confine con la provincia di Alessandria e di Vercelli — tronco che interessa il territorio dei comuni di Chivasso, Verolengo, Crescentino, Verrua Savoia, Brusasco, Cavagnolo, Monteu da Po, Lauriano, San Sebastiano Po e Castagneto Po — sono state eseguite, negli anni dal 1958 al 1960, opere di difesa per complessive lire 92 milioni.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

Attualmente sono in corso di esecuzione altre opere di egual natura per lire 33 milioni — ed altre ancora per lire 18 milioni — sono in corso di appalto.

Ulteriori interventi ai fini di una definitiva ed organica sistemazione idraulica del tratto di corso d'acqua in parola potranno essere disposti quando lo consentirà la disponibilità dei fondi per lavori del genere.

Si ritiene poi opportuno fare presente che per la esecuzione di opere idrauliche nel Piemonte venne, a suo tempo, autorizzata la spesa di un miliardo e 300 milioni di lire, in base alla legge 9 agosto 1954, n. 638, per l'attuazione di un programma di interventi, ora in via di esaurimento.

Inoltre, sempre per le stesse opere, è stata disposta, con i fondi di cui alla legge 24 luglio 1959, n. 622, la ulteriore spesa di un miliardo ed 830 milioni di lire.

Infine, sono stati destinati, sempre per la esecuzione di opere idrauliche nel Piemonte, sui fondi ordinari di bilancio, 198 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 ed 85 milioni in quello corrente.

*Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.*

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se nel disegno di legge riguardante la sistemazione dei fiumi è stato compreso anche il Trebbia-Aveto (uno dei più importanti affluenti di destra del Po, che scorre nelle province di Genova e di Piacenza) le cui piene, alluvioni ed erosioni hanno provocato, anche nel recente passato, lutti, rovine e danni ingenti all'agricoltura ed alla viabilità e continuano, al presente, a causare frane anche gigantesche come quelle di Torrio Valdaveto (Ferriere), di Perino (Coli) e di Rondanera (Travo) e numerose altre di minore gravità, con asportazione di tratti della strada provinciale dell'Aveto (Lagoscuro), della comunale di Pontevecchio e Bobbio (sponda destra a Trebbia) e della statale n. 45 Genova-Piacenza, arteria costellata di erosioni al piede, di sprofondamenti e di frane.

L'interrogante sottolinea che sono state classificate in terza categoria, con regio decreto 28 dicembre 1905, le opere idrauliche di difesa da eseguire lungo la sponda sinistra del Trebbia, con regio decreto 1° luglio 1933, n. 3415, quelle della sponda destra fino al ponte di Savignano, con decreto del 5 luglio 1958, n. 2623, quelle delle due sponde comprese tra il ponte di Savignano (Rivergaro) ed il ponte di San Martino (Bobbio); i pro-

prietari interessati hanno costituito i consorzi obbligatori ed attendono che le progettate o previste opere idrauliche siano ora eseguite per la difesa delle sponde del Trebbia e conseguentemente dei terreni, delle case, delle strade e dei paesi, secondo un piano che per la sponda sinistra è stato da tempo approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici e per la cui realizzazione il genio civile di Piacenza abbisogna di notevoli finanziamenti, da assegnarsi con procedura d'urgenza, possibili ora con la nuova legge sui fiumi. (16477).

RISPOSTA. — La possibilità di includere la sistemazione del fiume Trebbia-Aveto, nel programma delle opere idrauliche da finanziare con i fondi di cui al disegno di legge in corso per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua in tutto il territorio nazionale, sarà esaminata al momento opportuno.

Tale possibilità sarà, ovviamente, subordinata all'entità dei fondi di cui si potrà disporre e alla condizione che non si presentino più impellenti necessità in altre regioni.

*Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.*

ANDO', GAUDIOSO, CALAMO E BERLINGUER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave disagio manifestato nei convegni provinciali, regionali e nazionali, organizzati dalla Associazione nazionale armieri e dalla Federazione nazionale della caccia in conseguenza degli annunciati aumenti delle tasse di concessione governativa in materia di esercizio venatorio.

Se non ritengano rivedere il progettato aumento al fine di una più equa e conveniente soluzione per gli interessi dei cacciatori, considerato che l'inasprimento della tassa di porto d'armi per uso di caccia determina conseguenze di ordine economico e sociale rovinose per le 400 aziende artigiane, per le industrie e per le migliaia di operai e di commercianti che vivono fabbricando e vendendo armi da caccia.

Il provvedimento viene interpretato dalle categorie interessate in contrasto col dettato costituzionale poiché esso ingenera odiose discriminazioni fra cittadini della stessa Repubblica, constatato che il 95 per cento dei cacciatori italiani è costituito da categorie a basso reddito, che non potendo sopportare i considerevoli aumenti sono costretti alla rinuncia dello sport più popolare d'Italia, divenendo, esso, solo privilegio dei cacciatori di lusso

tutt'altro che preoccupati dall'inasprimento delle tasse.

Gli interroganti rilevano che le necessità fiscali non devono far dimenticare i criteri di progressività nel concorso alle spese pubbliche dei cittadini, constatato che i 6 miliardi circa che l'erario ricava già ogni anno da questo sport sono sopportati esclusivamente da ceti popolari. (16810).

**RISPOSTA.** — La tassa di licenza per il porto di fucile per uso di caccia è stata contenuta, appunto in considerazione del fatto che il tributo viene a gravare su di una attività sportiva che ha la massima diffusione tra il ceto popolare, in misura pari a solo due volte quella attuale, anziché in misura pari a cinque, come sarebbe stato consentito dalla legge di delega 14 agosto 1960, n. 824.

Si è cercato, quindi, di mantenere il nuovo onere entro un limite sopportabile dalla categoria interessata.

*Il Ministro delle finanze:* TRABUCCHI.

**ARENELLA.** — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano disposto a seguito del disastro di Monticchio sulla strada di Forio d'Ischia (Napoli), dove si è verificato un tragico franamento del muraglione di contenimento del terrapieno.

L'interrogante fa presente che, oltre al notevole danno, per fortuna senza vittime, l'avvenimento ha provocato vivissima preoccupazione e agitazione tra i cittadini di Forio.

L'interrogante chiede pertanto ai ministri, ciascuno per la sua competenza, di disporre una severa inchiesta, per accertare le responsabilità e provvedere di conseguenza alla riparazione del danno subito dalla collettività. (16430).

**RISPOSTA.** — Il franamento verificatosi alla progressiva km. 21+143 della strada statale n. 270 dell'Ischia Verde è stato provocato dall'abbattimento, da parte di un frontista di detta statale, di una parte del muro di sostegno della scarpata a monte della strada, effettuato per ricavarne un vano carrabile di accesso ad un negozio.

Detto abbattimento venne autorizzato dalla amministrazione provinciale di Napoli nel maggio 1960; prima, cioè che l'arteria in parola fosse presa in consegna dall'« Anas ».

Comunque, l'azienda precipitata, non appena rilevato l'abbattimento di che trattasi, prov-

vide a diffidare il frontista a sospendere immediatamente i lavori ed a provvedere alla ricostruzione della parte demolita rendendolo nel contempo responsabile di ogni danno, anche futuro.

Senonché, le insistenti piogge recentemente verificatesi nella zona hanno provocato il crollo del muro in questione, proprio nella parte interessata all'apertura del vano come sopra effettuato.

L'« Anas » ha provveduto immediatamente a liberare il piano viabile del materiale franoso, in modo da consentire il transito ai mezzi leggeri, dirottando quelli pesanti su altra strada interna, sino a quando non sarà stata effettuata la ricostruzione del muro abbattuto, i cui lavori sono attualmente in corso a cura della predetta azienda.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni già verificatisi e di quelli che potranno in seguito verificarsi, della questione è stata interessata l'autorità giudiziaria.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:* MAGRÌ.

**ARMOSINO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere quando e in quale misura adotteranno adeguati interventi, atti a sanare i gravissimi danni causati dalle recenti alluvioni in provincia di Asti e di Cuneo.

Le eccezionali precipitazioni atmosferiche, che si sono susseguite con crescente insistenza, hanno determinato conseguenze catastrofiche alle opere pubbliche, alle case di abitazione ed alle campagne.

L'interrogante, preoccupato per il costante peggioramento della situazione, sottolinea la grave depressione economica e morale delle popolazioni interessate — che risentono ancora i disagi delle grandinate della scorsa estate 1960 — fa presente l'impossibilità dei bilanci comunali e provinciali di intervenire efficacemente e sollecita gli organi competenti ad elaborare un piano di lavoro di immediata esecuzione, che valga non solo a superare un momento difficile ma anche a scongiurare ulteriori e gravi rovine. (15586).

**RISPOSTA.** — In conseguenza dei danni causati in varie province del Piemonte dalle alluvioni colà verificatesi nel dicembre 1960, questo Ministero ha autorizzato il competente provveditorato alle opere pubbliche a dare immediato corso alla esecuzione dei più urgenti lavori di pronto soccorso, ai sensi della

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

legge 12 aprile 1948, n. 1010, per una spesa complessiva di circa 46 milioni di lire.

Per altro, la esecuzione delle opere definitive per il ripristino dei danni come sopra verificatisi è subordinata alla eventuale emanazione di un apposito provvedimento di legge.

Per le opere di propria competenza il magistrato per il Po ha disposto la esecuzione di quelle più urgenti di pronto intervento, ai sensi della sopracitata legge n. 1010, per una spesa di circa 11 milioni.

Il magistrato stesso ha allo studio un piano di normalizzazione dei corsi d'acqua scorrenti nella provincia di Cuneo.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, per la parte di propria competenza, informa di avere disposto a favore delle province di Asti e di Cuneo, nei rispettivi importi di 15 e di 12 milioni, assegnazioni integrative per le erogazioni di contributi ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094; assegnazioni che si aggiungono a quelle in precedenza disposte ai sensi della legge stessa, in lire 30.500.000 per la provincia di Asti ed in lire 53.700.000 per quella di Cuneo.

Alle province medesime il Ministero in parola ha, inoltre, assegnato, rispettivamente, quintali 7 mila e 5.300 di grano tenero da seme, da distribuire gratuitamente agli agricoltori delle zone agrarie maggiormente colpite dalle avversità, mentre alla provincia di Asti, dove i danni alle strutture agrarie sono stati più sensibili, ha disposto la speciale assegnazione di 30 milioni di lire per la concessione dei benefici previsti dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

Altre assegnazioni sono state, infine, disposte in applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 20 ottobre 1960, n. 1254.

Il ripetuto Ministero informa, altresì, che gli agricoltori danneggiati dalle avversità di che trattasi potranno chiedere le particolari facilitazioni previste per la concessione e la susseguente estinzione dei prestiti agrari.

Per quanto si riferisce, poi, all'eventuale ripristino dei fabbricati rurali e degli impianti irrigui, gli agricoltori danneggiati potranno giovarsi delle provvidenze previste nel capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, assicura che non sono mancati, compatibilmente con i fondi a disposizione delle relative prefetture, gli interventi assistenziali sia nei riguardi dei piccoli coltivatori danneggiati, in condizioni di grave disagio, sia nei riguardi dei comuni in difficoltà finanziarie per la ese-

cuzione di urgenti lavori di pubblica utilità, con il massimo impiego di manodopera disoccupata, reclutata fra le categorie più colpite dalle avversità in parola.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: MAGRÌ.*

**BALLARDINI E LUCCHI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga di dare disposizioni affinché i comandi competenti ad organizzare le manovre militari nella stagione estiva nella zona di Lavarone (Trento) vedano di tener conto delle necessità dell'agricoltura e del turismo locale, studiando in particolare di compiere le dette esercitazioni nel mese di maggio o in settembre, non già in luglio e in agosto; se non ritenga altresì di disporre affinché le pratiche relative al risarcimento dei danni provocati all'agricoltura di quella zona negli anni trascorsi abbiano un sollecito corso. (15758).

**RISPOSTA.** — Esigenze di carattere militare e climatico non consentono di spostare ai mesi di maggio o settembre le esercitazioni estive nella zona di Lavarone. Tuttavia, a partire dallo scorso anno 1960, per venire incontro nei limiti del possibile ai desideri della popolazione locale, la conclusione delle esercitazioni è stata anticipata alla fine del mese di luglio.

Per quanto attiene al risarcimento dei danni provocati nella predetta zona dalle esercitazioni militari svoltesi negli anni 1959 e 1960, si informa che la maggior parte delle richieste di indennizzo avanzate dagli interessati è già stata soddisfatta e che anche le pratiche ancora in corso di trattazione saranno sollecitamente definite.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**BALLARDINI E LUCCHI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in relazione al recente provvedimento delegato, con il quale si è disposto l'aumento della tassa di concessione sulle licenze di porto d'arma ad uso di caccia da lire 4.280 a lire 10 mila, abbia considerato le seguenti ragioni di inopportunità tecnica e sociale del provvedimento stesso:

1°) la grande massa dei contribuenti percossi è rappresentata da contadini, operai e artigiani, con reddito che si colloca oltre il margine di sopportabilità del nuovo tributo, talché numerosissimi saranno indotti a rinunciare alla licenza; in tal modo lo stesso gettito subirà una flessione. Basti pensare che nella

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

regione Trentino Alto-Adige i cacciatori sono circa 14 mila, in grande prevalenza contadini poveri, pastori, boscaioli;

2°) il provvedimento produce obiettivamente un effetto discriminatorio, rendendo accessibile la caccia solo ai più abbienti;

3°) il provvedimento favorisce il braccaggio, perché da una parte aumenta il numero dei cacciatori senza licenza, dall'altra impoverisce le sezioni della caccia, che si vedono costrette a ridurre il personale di sorveglianza.

Per sapere quindi se, opportunamente valutando le predette critiche, non ritenga di dover revocare il provvedimento medesimo. (16321).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16810, del deputato Andò, pubblicata a pag. 7195).*

**BARBIERI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano compiutamente informati della portata del recente provvedimento governativo relativo all'aumento delle tasse sulle licenze governative di caccia e di uccellazione, nonché gli appostamenti fissi, aumento che eccede le capacità contributive degli utenti, in larghissima parte costituiti da ceti popolari, mentre restano invariate altre tasse di concessione quali quelle relative alle riserve di caccia.

L'interrogante chiede di sapere se intendano prendere iniziative per tutelare questo vasto settore di sport popolare (15999).

**RISPOSTA.** — La tassa di licenza per il porto di fucile per uso di caccia è stata contenuta, appunto in considerazione del fatto che il tributo viene a gravare su di una attività sportiva che ha la massima diffusione tra il ceto popolare, in misura pari a solo due volte quella attuale, anziché in misura pari a cinque, come sarebbe stato consentito dalla legge di delega 14 agosto 1960, n. 824.

Si è cercato, quindi, di mantenere il nuovo onere entro un limite sopportabile dalla categoria interessata.

Per quanto concerne, invece, le tasse sulle licenze per gli appostamenti fissi, in considerazione del fatto che detto modo di caccia viene usato da una cerchia non molto estesa di sportivi, aventi maggiori disponibilità economiche, si è fatto uso del massimo potere di aumento — 5 volte — consentito dalla citata legge di delega n. 824.

In ordine poi alle tasse dovute sulla costituzione di riserve chiuse di caccia e sui per-

messi, annuali e giornalieri, rilasciati a terzi dai concessionari delle riserve stesse, contrariamente a quanto ritenuto dall'interrogante, sono stati proposti aumenti nella misura massima consentita di 5 volte.

*Il Sottosegretario di Stato per le finanze: TROISI.*

**BENSI.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza dei criteri adottati dalle sedi provinciali dell'I.N.P.S. nei confronti dei cittadini perseguitati politici ai quali in seguito ad una circolare ministeriale del 13 luglio 1957, n. 718, viene liquidata la pensione prendendo a base l'ultima marca assicurativa versata direttamente dagli interessati e che per la maggior parte si riferisce agli anni 1920-21.

In caso affermativo, se non ritengano i criteri adottati nelle sedi I.N.P.S. in pieno contrasto con lo spirito della legge 10 marzo 1955, n. 56, ed in particolare con la lettera dell'articolo 5 di detta legge, che tenendo conto delle forzate interruzioni dei versamenti contributivi da parte dei perseguitati politici, riconosce utili ai fini del trattamento previdenziale i periodi trascorsi in carcere od al confino di polizia e quelli trascorsi all'estero e pone a carico dello Stato i relativi contributi.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare per porre fine allo stato di disagio in cui versano gli interessati ed al tempo stesso per compiere nei loro confronti un doveroso atto di giustizia. (3117, *già orale*).

**RISPOSTA.** — L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, ha riconosciuto utili, ai fini del conseguimento delle relative prestazioni, i periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia o all'estero per sottrarsi a condanne o mandati di cattura, ai cittadini italiani che avessero iniziato i versamenti all'assicurazione invalidità e vecchiaia anteriormente all'imputazione o alla condanna, ponendo i relativi contributi a carico dello Stato.

Il Ministero del lavoro, con lettera del 6 settembre 1955, n. 8778, indicò all'I.N.P.S. il criterio da adottare per l'accreditamento dei contributi figurativi per l'invalidità e vecchiaia in favore dei perseguitati politici e razziali per i periodi di persecuzione riconosciuti utili ai sensi del citato articolo 5.

Tale criterio, condiviso anche dal Ministero del tesoro, stabilisce che per la determinazione

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

della misura dei contributi da accreditare ai sensi del citato articolo 5 deve essere presa in considerazione la categoria e la qualifica posseduta dall'interessato al tempo dell'ultimo contributo effettivamente versato anteriormente al periodo di persecuzione riconosciuto.

Ora, poiché dalla segnalazione dell'interrogante e dai chiarimenti forniti dall'I.N.P.S. sembra che il criterio indicato dal Ministero non sia stato esattamente interpretato, si è provveduto ad invitare l'istituto stesso ad impartire ulteriori istruzioni alle proprie sedi affinché l'accREDITAMENTO dei contributi di cui trattasi venga eseguito in modo conforme al criterio suindicato.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* SULLO.

BERLINGUER, PINNA, CONCAS, AVOLIO, LANDI, LUZZATTO E PRINCIPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione.* — Per sapere se intendano provvedere a risarcire i danni già riportati dai contadini e pastori sardi della zona attorno a Perdasefogu (Nuoro), che hanno dovuto abbandonare case, terreni coltivati e bestiame per gli esperimenti di lancio di razzi spaziali; e se, in caso di futuri lanci, vogliono dare istruzione affinché alla popolazione vengano risparmiati danni e gravi disagi, e vengano pure risarciti i danni e adottate misure adeguate per la necessaria sistemazione. (15675).

RISPOSTA. — I danni verificatisi nella zona di Perdasefogu in conseguenza delle esperienze eseguite in tale località prima della occupazione dei terreni destinati a quel poligono di tiro sono già stati risarciti sulla base delle richieste avanzate dagli interessati e delle informazioni fornite dall'arma dei carabinieri.

La procedura di espropriazione dei predetti terreni è attualmente in corso, cosicché ai proprietari potrà quanto prima essere corrisposta l'indennità di occupazione temporanea nel frattempo maturata.

Si assicura, comunque, che questa amministrazione non mancherà di fare tutto il possibile per risparmiare alla scarsa popolazione locale disagi e danni, che, ove dovessero verificarsi, saranno in ogni caso sollecitamente risarciti.

*Il Ministro della difesa:* ANDREOTTI.

BERLINGUER, PREZIOSI COSTANTINO, GREPPI, GHISLANDI E PINNA — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendano dare pronta ed integrale applicazione alle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in tema di decorrenza dei benefici di guerra ai combattenti (vedasi: Consiglio di Stato, sezione IV, decisione del 14 luglio 1959, n. 770 — Corte dei conti, sezione di controllo, delibera dell'8 maggio 1959, n. 176 — Corte dei conti, sezione di controllo delibera del 21 gennaio 1960, n. 201 — Corte dei conti, sezione controllo, delibera del 17 dicembre 1959, n. 197 (da *Consiglio di Stato* 1960, II, pagina 79) — Corte dei conti, massimario coordinato attività controllo preventivo (*Rivista Corte dei conti* 1959, fascicolo 3-5, pag. 25) — Corte dei conti, sezione controllo, delibera del 21 gennaio 1960, n. 201, presidente Carbone, relatore Tempesta). (15682).

RISPOSTA — L'amministrazione militare si attiene già al principio affermato nelle decisioni citate dagli interroganti, secondo cui i benefici a favore dei combattenti vanno applicati con riferimento alla data in cui le benemerienze belliche, che ne costituiscono il titolo, siano riconosciute dalle competenti autorità mediante le previste certificazioni.

*Il Ministro della difesa:* ANDREOTTI.

BERLINGUER, PINNA, AMADEI LEONNETTO, ARMAROLI, AVOLIO, FARALLI, GHISLANDI, PREZIOSI COSTANTINO E SCARONGELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendano promuovere trattative fra i sindacati dei minatori sardi e la società Pertusola (La Spezia), che, già costretta ad alcune parziali concessioni dai precedenti scioperi, tenta ora di eluderle con la riduzione dell'orario settimanale di lavoro e con la mancata corresponsione del premio di rendimento. (15838).

RISPOSTA. — La riduzione dell'orario di lavoro, lamentata nell'interrogazione, non ha colpito tutti i dipendenti del gruppo Pertusola, ma soltanto i 110 operai occupati nella miniera di Arenas.

Tale provvedimento — previsto dall'articolo II del patto di lavoro 27 novembre 1959 — è stato adottato dalla società per contenere i costi di produzione e per migliorare, di conseguenza, la situazione della miniera di-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

venuta deficitaria a seguito del ribasso del prezzo del piombo e dello zinco sui mercati mondiali e, principalmente, a causa della progressiva diminuzione del tenore in metallo del materiale estratto.

La riduzione dell'orario di lavoro attuata dall'azienda ed il contemporaneo licenziamento di alcuni operai, a seguito anche della sospensione di tutti i lavori di ricerca, ha determinato la proclamazione di uno sciopero da parte delle maestranze, che si è protratto dal 19 al 27 gennaio 1961, giorno in cui, nel corso di una riunione delle commissioni interne delle miniere di Arenas, di Su Zurfuru e San Giovanni e delle rispettive direzioni aziendali, è stato raggiunto un accordo sulla vertenza.

Con tale accordo è stato convenuto di fare effettuare 44 ore settimanali di lavoro ai capi-famiglia e 40 agli scapoli nonché di trasferire in altri complessi della medesima azienda quindici lavoratori che dovevano essere licenziati per riduzione di personale.

Dall'accordo si rileva, inoltre, che la riduzione dell'orario di lavoro opera una corrispondente riduzione nella misura del premio di assiduità, il solo di cui sia fatta specifica menzione, mentre il cosiddetto « premio Pertusola » di lire 4 mila mensili, previste dall'accordo 1° ottobre 1960 stipulato presso il Ministero del lavoro, continua ad essere corrisposto, con le modalità stabilite, a tutto il personale occupato nelle diverse miniere della società.

Presentemente i rapporti fra maestranze e azienda si possono considerare normalizzati, indipendentemente dai punti di contrasto ancora esistenti (corresponsione del « premio Pertusola » durante il periodo di ferie, malattie e infortunio) che sono in fase di chiarificazione fra le commissioni interne e le direzioni delle varie miniere.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* SULLO.

**BIANCHI GERARDO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se abbia preso in esame i molti problemi di viabilità suscitati o accentuati dal raddoppio della strada Firenze-mare in corso di attuazione, in relazione alle accresciute necessità di comunicazioni fra città e paesi — di cui alcune veramente rilevanti, come già fatto presente al Ministero stesso o ai suoi organi periferici — oppure se non ritenga opportuno di intervenire sollecitamente per evitare lavori che dovrebbero poi essere disfatti o modificati, e

per non provocare risentimenti nelle popolazioni che si ritengono danneggiate dal mancato accoglimento delle loro richieste. (16485).

**RISPOSTA.** — L'autostrada Firenze-mare è stata data in concessione ad un ente che si è impegnato a costruire il raddoppio in base ad un progetto esecutivo approvato dall'« Anas ».

Eventuali problemi, derivanti da accresciute necessità di comunicazioni fra città e paesi esistenti lungo detta arteria, potranno essere risolti, mano a mano che essi verranno prospettati, dalla società concessionaria con il concorso della precitata azienda, tenendo presente che le opere da costruire, oltre quelle previste, dovranno essere a completo carico dei richiedenti, così come è chiaramente stabilito nell'atto di concessione.

*Il Sottosegretario di Stato:* SPASARI.

**BOZZI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali soluzioni intenda attuare l'amministrazione statale per risolvere il problema del traffico sulla via del mare a seguito dell'entrata in funzione dell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino (Roma), e ciò soprattutto in vista della prossima stagione balneare, che vedrà enormemente aumentare l'afflusso di automobilisti su detta via. (16492).

**RISPOSTA.** — Le comunicazioni della capitale con l'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Fiumicino attraverso la statale n. 8 via del mare e n. 296 della Scafa hanno formato oggetto di particolari studi e sopralluoghi sia da parte dell'« Anas », sia da parte della polizia stradale, al fine di renderle facili e rapide in attesa della sistemazione della statale n. 201 dell'aeroporto di Fiumicino che collegherà direttamente detti due centri.

Dopo un primo esperimento ne è in corso di attuazione un secondo che, lungo la via del mare, consentirà lo smistamento del traffico diretto a Ostia da quello diretto all'aerostazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* SPASARI.

**BRIGHENTI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) a che punto si trovi la rielaborazione dei regolamenti riguardanti la libera professione: geometri, ingegneri, architetti;

2) in quale periodo di tempo si preveda la emanazione delle nuove norme regolamentari;



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

3) se nel frattempo non ritenga opportuno dare pratica attuazione al regolamento del 1929, eliminando, per la categoria dei geometri, tutte le disposizioni restrittive emanate in questi ultimi anni. (15359).

**RISPOSTA.** — Lo studio del problema relativo ai nuovi ordinamenti professionali delle categorie dei geometri, degli ingegneri e degli architetti è stato, da tempo, affidato ad apposite commissioni istituite presso questo Ministero.

Per quanto riguarda i geometri, la commissione, sin dal 1955, ha elaborato uno schema di ordinamento nel quale sono fissati nuovi limiti quantitativi e qualitativi all'attività della categoria nel settore delle costruzioni. Tale schema fu inviato per l'esame e parere al Dicastero della pubblica istruzione, ma detto Dicastero comunicò di dover esaminare la materia congiuntamente ai nuovi ordinamenti delle professioni di ingegnere e di architetto e di dover sentire al riguardo il preventivo avviso del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Senonché, mentre i lavori della commissione incaricata di elaborare lo schema di ordinamento della professione di architetto furono espletati nel medesimo anno 1955, lo stesso non è a dirsi invece per quelli della commissione incaricata di redigere lo schema di ordinamento della professione di ingegnere, il che ha impedito l'ulteriore corso anche dei due ordinamenti già approntati.

Detta commissione ha incontrato, infatti, notevoli difficoltà nello stabilire i limiti di competenza tra le tre categorie interessate specie per quanto attiene al campo delle costruzioni edilizie e delle opere in conglomerato cementizio. Al fine di conseguire, attraverso un contemperamento delle rispettive esigenze, una soluzione provvisoria del problema, questo Ministero non ha mancato di assumere, in varie occasioni, l'iniziativa di provvedimenti (circolare del 5 maggio 1955, n. 1003, del Ministero dei lavori pubblici emanata appunto su richiesta del Ministero di grazia e giustizia e recentemente annullata a seguito di ricorso di un ingegnere) e di incontri, che non hanno per altro avuto l'esito sperato.

Fallito per l'intransigenza dei rappresentanti delle tre categorie, anche il tentativo di un accordo di carattere transitorio — in occasione dell'esame delle proposte di legge dell'onorevole deputato Longoni ed altri (atto 1509-1510 Camera) attualmente in corso di esame da parte del Parlamento e concer-

enti, appunto, la competenza professionale dei geometri — si è prospettata l'opportunità di un approfondito studio della materia, da compiersi di concerto con gli altri ministeri interessati (lavori pubblici e pubblica istruzione), stimando più probabile in tal modo una rapida soluzione della questione.

Con la nomina dei rappresentanti designati al perseguimento di tali finalità, si potrà ben sperare su una favorevole evoluzione della situazione attuale. Tuttavia, indipendentemente da tale iniziativa i competenti uffici di questo Ministero, su mie precise istruzioni, hanno ripreso le trattative dirette con i rappresentanti delle tre categorie interessate al fine di giungere al più presto all'auspicata composizione dei contrasti tuttora in atto.

Così stando le cose, non si ravvisa opportuno modificare l'attuale disciplina in materia.

*Il Ministro: GONELLA.*

**BUSETTO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia venuto a conoscenza del grave stato di disagio e di agitazione che si è determinato presso le molte migliaia di cacciatori del Veneto in conseguenza dei preannunciati onerosi aumenti delle tasse governative relative alle licenze di caccia.

L'interrogante, mentre fa presente che la maggior parte dei cacciatori è costituita da operai, da coltivatori diretti, da artigiani e da cittadini a reddito fisso, chiede di conoscere se il Governo sia dell'avviso di recedere dalle posizioni fin qui assunte, revocando i provvedimenti fiscali attinenti alla citata materia. (16251).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16810, del deputato Andò, pubblicata a pag. 7195).*

**CALVARESI E ANGELINI GIUSEPPE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come intenda provvedere, per la esecuzione delle opere necessarie all'allacciamento all'acquedotto del Pescara, dei 20 comuni della provincia di Ascoli-Piceno, che fanno regolarmente parte del consorzio idrico intercomunale del Piceno e che sino ad oggi, in mancanza di tale allacciamento, sono rimasti esclusi dalle forniture dell'acqua.

Gli interroganti rilevano che la deficienza di acqua, specie nei mesi estivi, provoca notevole disagio nelle popolazioni ed è di grave pregiudizio anche agli allevamenti zootecnici, specie della vallata del Tronto, ove i conta-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

dini sono costretti a percorrere numerosi chilometri di strada per raggiungere il fiume Tronto ed ivi approvvigionarsi dell'acqua necessaria all'allevamento del bestiame. (15958).

**RISPOSTA.** — I comuni che fanno parte del consorzio intercomunale del Piceno e che ancora debbono essere allacciati alla rete idrica principale dell'acquedotto Pescara sono 14 e precisamente: Servigliano, Belmonte Piceno, Grottazzolina, Montedinove, Montalto Marche, Ripatransone, Carassai, Pedaso, Lapedona, Altidona, Moresco, Folignano, Monterialdo ed Ortezzano.

Per l'allacciamento di tali comuni è stata autorizzata, ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 635, una spesa di lire 650 milioni, da finanziarsi negli esercizi 1962-1963; 1963-1964; 1964-1965.

Il relativo progetto è in avanzato corso di redazione.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle reti idriche urbane dei comuni consorziati della vallata del Tronto, il citato consorzio intercomunale del Piceno sta elaborando i relativi progetti esecutivi che risulteranno stralci del progetto di massima di lire 1.860.000.000, già approvato.

A tale proposito, si precisa che questo Ministero ha già ammesso al contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 lavori per un importo complessivo di 284 milioni.

Per quanto concerne, infine, la costruzione delle reti rurali interessanti gli stessi comuni della vallata del Tronto, risulta che un progetto dell'importo di lire 150 milioni, è stato presentato dal ripetuto consorzio alla Cassa per il Mezzogiorno per i relativi provvedimenti di approvazione e finanziamento.

*Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.*

**CAPONI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali ostacoli sussistono alla concessione della pensione privilegiata ordinaria in favore di Bacci Maria Rosa, vedova Borghesi, abitante a Trento, via Malfatti, 17, la cui pratica dal 24 aprile 1959 è stata trasmessa all'apposito comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e da tale data non ha ricevuto altre notizie. (15980).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione privilegiata ordinaria suddetta è stata definita con decreto in data 12 agosto 1960 registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1960.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**CAPONI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali difficoltà si frappongono alla definizione della pratica di pensione privilegiata del soldato Ballanti Feliciano, posizione n. 117016/56, abitante a Foligno (Perugia), dopo che l'anno scorso gli fu fatta firmare l'accettazione della ottava categoria dai locali carabinieri. (16450).

**RISPOSTA.** — Sulla pratica di pensione privilegiata ordinaria cui ci si riferisce è stato già adottato il provvedimento di concessione di pensione di 8ª categoria a vita; tuttora in corso di registrazione.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**CAPONI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali difficoltà si frappongono alla definizione della domanda di pensione privilegiata inoltrata dal soldato Antonelli Romolo di Angelo, nato a Spello (Perugia) il 2 gennaio 1936. (16451).

**RISPOSTA.** — La domanda per la concessione della pensione privilegiata ordinaria cui ci si riferisce è stata istruita ed è in corso di trasmissione al comitato pensioni privilegiate ordinarie.

Come d'uso, si darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**CAPONI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il motivo perché è rimasta inavasa la domanda di pensione privilegiata presentata nel 1958 dal soldato Bennati Romano, di Vitaliano, nato a Città della Pieve (Perugia) il 23 agosto 1937. (16452).

**RISPOSTA.** — La domanda per la concessione della pensione privilegiata ordinaria cui ci si riferisce è stata istruita e trasmessa al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Come d'uso, si darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**CAPONI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni del ritardo con cui viene definita la pratica di pensione privilegiata intestata al soldato Lanari Umbro di Guglielmo, nato a Collazzone (Perugia) il 28 maggio 1936 e residente in Perugia, via XX Settembre, n. 192. (16453).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

RISPOSTA. — Presso la competente direzione generale pensioni dell'esercito non risulta in corso la pratica di pensione privilegiata ordinaria cui ci si riferisce.

Sono stati, per altro, disposti accertamenti presso il distretto militare di Perugia per stabilire a quale ente il militare ha prodotto la istanza.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

CAPONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per cui la pratica di pensione privilegiata del soldato Becchetti Silvio fu Achille, residente a Perugia, via Giambattista Vico, è rimasta inevasa dal 1953 e il medesimo non è stato chiamato a visita medica. (16454).

RISPOSTA. — La domanda di pensione privilegiata ordinaria cui ci si riferisce, pervenuta alla competente direzione generale pensioni dell'esercito nel 1958, riferendosi a servizio prestato nel 1919, avrebbe dovuto essere respinta per intempestività.

Prima, però di addivenire a tale determinazione sono stati disposti accertamenti, tuttora in corso, presso i vari enti militari, nonché presso i Ministeri dell'Interno e del tesoro, per stabilire se il militare medesimo abbia precedentemente presentato altre domande da considerarsi tempestive.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

CAPONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali ostacoli ritardano la liquidazione della pratica di pensione privilegiata n. 118733 intestata al soldato Fortunelli Giuseppe da Perugia. (16547).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16452, dello stesso interrogante, pubblicata a pag. 7202).*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione degli edifici scolastici in contrada Ficulelle ed in contrada Macchie di Sepino (Campobasso). Dovendosene costruire uno solo, la popolazione sarebbe lieta se si costruisse quello in contrada Ficulelle. (15950).

RISPOSTA. — Con provvedimento in data 24 febbraio 1961, n. 1529 è stata accolta l'istanza del comune di Sepino (Campobasso), diretta ad ottenere che il contributo statale,

promesso ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645 nella spesa di 6 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico in località Macchie, venga invece destinato alla costruzione di quello in frazione Ficulelle.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:* MAGRÌ.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non creda di disporre un nuovo esame della pratica, riguardante la ricompensa al valor militare data alla memoria del sottotenente pilota Vecchione Arturo, da Sora, di modo che la medaglia d'argento conferita sia commutata in quella di medaglia d'oro, che i suoi superiori proposero che gli fosse concessa per il suo luminoso esempio di cameratismo, di valore, di elette virtù militari. (16105).

RISPOSTA. — Alla memoria del sottotenente pilota Vecchione Amerigo da Sessa Aurunca (e non Vecchione Arturo da Sora) venne conferita nel 1938 la medaglia d'argento al valor militare, in conformità di quanto proposto dall'allora comandante l'aeronautica in Africa orientale italiana.

Successivamente il predetto comandante, invitato a riesaminare la proposta a suo tempo compilata a favore del sottotenente Vecchione ai fini della commutazione in medaglia d'oro della medaglia d'argento già concessa, non ravvisò, dopo aver rivalutato i fatti, l'opportunità di modificare il parere in precedenza espresso.

Un riesame della questione appare oggi impossibile non essendovi elementi che possano consentire di considerare in modo diverso avvenimenti ormai tanto lontani nel tempo.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione della strada Cerce maggiore-scalo Sepino (Campobasso). (16339).

RISPOSTA. — Si fa, anzitutto, presente che i lavori di costruzione della strada Cercemaggiore-scalo ferroviario Sepino verranno eseguiti a cura dell'amministrazione provinciale di Campobasso, con finanziamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

Da informazioni assunte risulta che il progetto relativo a tali lavori è in corso di approvazione da parte della precitata amministrazione provinciale.

*Il Sottosegretario di Stato:* SPASARI.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

COMPAGNONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato della situazione esistente nello stabilimento della B.P.D. in località Castellaccio (Frosinone), recentemente sorto con le agevolazioni dello Stato previste dalle leggi per la industrializzazione del Mezzogiorno, dove dal 25 novembre 1960 è in atto uno sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali della C.G.I.L. e della C.I.S.L., al quale le maestranze partecipano con la più larga unità e decisione per rivendicare aumenti salariali e migliori condizioni di lavoro.

Per sapere, inoltre, specie dopo che il prefetto di Frosinone ha inspiegabilmente dichiarato di non poter adoperarsi per la risoluzione della grave vertenza che interessa circa mille operai, se non ritenga necessario promuovere la immediata convocazione delle parti per discutere le ragionevolissime richieste delle maestranze. (3178, già orale).

RISPOSTA. — Dopo lunghe trattative svoltesi in sede aziendale tra la direzione della B.P.D. e la commissione interna dello stabilimento di Castellaccio, è stato raggiunto un accordo sulla vertenza che aveva dato origine allo sciopero delle maestranze durato dal 25 novembre al 1° dicembre 1960.

L'accordo prevede la concessione, a tutti i dipendenti, di un aumento della retribuzione oscillante tra un minimo di lire 3 mila ad un massimo di lire 3.300 mensili, in rapporto alle qualifiche professionali, di cui lire 1.200 a titolo di rimborso spese di viaggio e le rimanenti quale indennità sostitutiva di mensa, in quanto nello stabilimento di Castellaccio non è istituita la mensa aziendale.

*Il Ministro:* SULLO.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che ostano alla realizzazione della variante della Flaminia in prossimità di Terni, secondo il progetto approvato dal piano regolatore del comune. (16165).

RISPOSTA. — La costruzione di una strada di circumpollazione all'abitato di Terni avente lo scopo di agevolare il traffico di scorrimento che attualmente si svolge con grave disagio nell'interno dell'abitato, esula dai compiti dell'« Anas », la quale, per altro, non mancherà di tenere nella dovuta considerazione i problemi della viabilità statale nella zona di Terni, al fine di esaminare la possibilità delle

migliori soluzioni da adottare, allorché la disponibilità dei fondi consentirà all'azienda stessa di provvedere in merito.

*Il Sottosegretario di Stato:* SPASARI.

CRUCIANI, ROBERTI E DE MARZIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se non intenda intervenire per evitare che da parte delle autorità marittime del porto di Manfredonia (Foggia) resti formato un elenco di operai occasionali del porto comprendente esclusivamente figli e congiunti di portuali iscritti nei ruoli permanenti ed escludente lavoratori che da molti anni hanno svolto esclusivamente quel lavoro senza demeritare né per capacità lavorative né per moralità. Si precisa inoltre che a questo riguardo nessuna comunicazione è stata fatta dalle predette autorità agli esclusi.

E per accertare se sia vero:

che il lavoro svolto attualmente dai permanenti e dagli occasionali offre maggiori possibilità d'impiego, contrariamente a quanto artatamente viene dichiarato;

che da parte della compagnia sono state applicate, nel passato, marche assicurative non corrispondenti ai salari corrisposti tanto che alcuni lavoratori pur avendo lavorato con una certa continuità non hanno potuto percepire il sussidio di disoccupazione;

che gli occasionali pur svolgendo identiche mansioni degli effettivi percepiscono salari sensibilmente inferiori al minimo della giornata base lavorata;

che nel lavoro di carico della bauxite, svolto quasi interamente dagli occasionali con la partecipazione di qualche operaio di ruolo, al guadagno non corrisponde che una modesta percentuale di quello guadagnato dagli effettivi;

che i vecchi occasionali percepivano gli assegni familiari in rapporto alle giornate lavorate mentre gli attuali figli dei portuali li percepiscono settimanali;

che la chiamata degli occasionali viene effettuata dai soci della compagnia anziché da funzionari dell'ufficio del lavoro portuale; che alcuni degli attuali occasionali iscritti nel nuovo elenco svolgono altre attività a carattere continuativo fuori dell'ambito portuale.

Per sapere, infine, quali provvedimenti intenda prendere per il rispetto degli interessi dei lavoratori occasionali. (16259).

RISPOSTA. — Con l'entrata in esercizio delle gru per l'imbarco della bauxite nel porto di Manfredonia, avvenuta nel marzo 1959, si è

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

ridotto sensibilmente l'impiego degli occasionali, in quanto il nuovo sistema di carica-zione richiede un limitato numero di lavoratori.

In conseguenza di ciò, quasi tutti i lavoratori occasionali hanno trovato lavoro in altri settori produttivi, giacché il lavoro in porto permetteva di realizzare scarsissimi guadagni.

L'autorità marittima, al fine di poter disporre, in caso di necessità, di un certo numero di lavoratori, nel revisionare l'elenco degli occasionali, consentì l'iscrizione di quegli elementi che puntualmente rispondevano alle chiamate e che davano sicuro affidamento per il loro impiego; fra questi vi sono stati anche alcuni figli di lavoratori permanenti.

In tale occasione furono cancellati dall'elenco gli elementi che risultavano benestanti, o provvisti di fisse occupazioni in altri settori e quelli che — tenuto presente che nello scalo di Manfredonia è in aumento la manipolazione delle merci pericolose — per i propri precedenti non potevano dare la « sicura garanzia per il buon andamento del lavoro in porto », richiesta dall'art. 194 del regolamento al codice della navigazione.

Non corrisponde al vero l'affermazione che l'attuale traffico a Manfredonia consente maggiore possibilità di impiego ai lavoratori occasionali.

Per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la compagnia portuale si è sempre attenuta alle disposizioni vigenti. La circostanza che alcuni occasionali non più iscritti nell'elenco non hanno potuto percepire il sussidio di disoccupazione è dovuta unicamente alle diverse norme emanate in proposito dall'I.N.P.S.

Infatti, prima del settembre 1952, ai lavoratori occasionali, come praticato nel settore dell'industria, veniva applicata una marca settimanale indipendentemente dal numero dei giorni di effettivo lavoro, per cui era sufficiente realizzare 52 marche settimanali in due anni, per aver diritto al sussidio di disoccupazione.

Dal settembre 1952, l'I.N.P.S. ha disposto che per ogni lavoratore occasionale, anziché applicare la marca settimanale, venga applicato un contributo per ogni giornata di effettivo lavoro, e ciò per evitare che l'occasionale — il quale può nella settimana effettuare altri lavori — possa applicare più di una marca nella stessa settimana.

Al momento della richiesta del sussidio di disoccupazione, l'I.N.P.S. somma i contributi giornalieri versati negli ultimi due anni e

concede il sussidio solo se questi corrispondono ad almeno 52 contributi settimanali. Gli ex lavoratori occasionali di Manfredonia, che non hanno percepito il predetto sussidio, nell'ultimo biennio (anni 1957-1958) hanno totalizzato complessivamente n. 290 giornate di lavoro corrispondenti a sole 41 settimane.

Non è neppure esatto che gli occasionali e i permanenti adibiti al medesimo lavoro godano di un trattamento economico diverso. Al maneggio della bauxite sono prevalentemente impiegati i lavoratori permanenti, mentre gli occasionali sono destinati al maneggio delle merci varie, se e quando se ne presenta la necessità, e percepiscono il cottimo realizzato dalla propria categoria. Quando invece i permanenti e gli occasionali svolgono insieme le operazioni di imbarco o sbarco di merci varie, il cottimo realizzato viene diviso in parti uguali fra i partecipanti all'operazione.

Preciso, inoltre, che gli assegni familiari ai lavoratori occasionali vengono attualmente corrisposti, come per il passato, soltanto per i giorni di effettivo lavoro, in conformità delle norme vigenti in materia.

Si fa, infine, presente che i lavoratori occasionali sono avviati al lavoro dall'autorità marittima secondo un turno che viene rigorosamente osservato e che agli stessi, non soggetti all'obbligo della presenza in porto, non può essere imposto di rinunciare ad altre eventuali occupazioni.

*Il Ministro: JERVOLINO.*

**CRUCIANI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in base a quali criteri si sia proceduto alla nomina del corrispondente dell'ufficio di collocamento di Cittareale (Rieti). (16285).

**RISPOSTA.** — Alla scelta dei corrispondenti si procede sulla base di una valutazione comparativa dei diversi aspiranti all'incarico, tenendo conto dell'età, della residenza, del titolo, dei precedenti lavorativi, dei meriti combattentistici, del carico familiare, delle condizioni economiche, dell'assenza di precedenti penali, della buona condotta, della conoscenza dei problemi del lavoro e del parere dei direttori degli uffici provinciali e regionali del lavoro.

Ciò premesso, si fa presente che, per ottenere l'incarico di corrispondente presso l'ufficio di collocamento di Cittareale, sono state presentate tre domande da parte dei signori:

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

Gianferri Luigi, di anni 44, ex coadiutore postale, in possesso del diploma di licenza elementare, coniugato, con due persone a carico, senza alcun reddito.

Nicastro Adriana, di anni 34, applicata di ruolo al comune con lo stipendio di lire 45 mila mensili, in possesso del diploma di III avviamento professionale, coniugata con due persone a carico, fruente oltre che dello stipendio anzidetto, di un reddito valutabile a 8 mila lire mensili derivanti da una piccola proprietà.

Cattani Angelo, di anni 53, ex supplente postale, in possesso del diploma di licenza elementare, coniugato senza persone a carico; gestisce il centralino telefonico e possiede una trattoria.

L'incarico, tenuto conto dei citati criteri di scelta, è stato conferito al signor Luigi Gianferri che è risultato in possesso di maggiori requisiti per l'assolvimento dell'incarico stesso.

*Il Ministro:* SULLO.

GUCCO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non creda opportuno, al fine di evitare il prolungarsi di dannose agitazioni e di scioperi, concedere ai lavoratori ospedalieri della Sicilia le indennità accessorie previste dalla legge, già del resto concesse nelle province di Messina ed Enna.

L'interrogante, data l'urgenza di un qualche provvedimento a favore della categoria, chiede di conoscere se, in attesa di erogare tali indennità, non sia il caso intanto di concedere un sussidio ad integrazione dei bilanci, oppure provocare lo sblocco delle rette ospedaliere per la regione siciliana. (16809).

RISPOSTA. — Deve anzitutto premettersi come non sia dato a questo Ministero concedere o non concedere la indennità accessoria di cui trattasi, la quale, per altro, non è affatto prevista dalle leggi dello Stato. In tali condizioni sarebbe ingiustizia manifesta che, in situazioni perfettamente identiche sotto ogni profilo, siano adottati trattamenti di privilegio al personale ospedaliero siciliano nei confronti del personale ospedaliero di ogni altra parte del paese. Parimenti non è dato a questo stesso dicastero né di concedere sussidi ad integrazione dei bilanci ospedalieri, che lo stato di previsione del bilancio statale non prevede in alcun modo, né di creare uno *jus singulare* per gli ospedali della regione siciliana in quanto alla determinazione delle rette ospedaliere.

Sulla vertenza che ha provocato l'intervento dell'interrogante sta il fatto che questo Ministero è stato ultimamente interessato circa le rivendicazioni avanzate nelle province siciliane:

da impiegati e salariati ospedalieri per quanto attiene alla concessione della cosiddetta indennità accessoria;

dal personale sanitario relativamente anche alla equiparazione ai gradi della gerarchia comunale.

Tali richieste vengono avvalorate sulla scorta di accordi di massima e circolari adottati in sede regionale, e cioè sull'accordo 26 settembre 1960 e sulla circolare 15 novembre 1960, n. 760, ai quali le categorie interessate sembrano attribuire, per malintese sollecitazioni esterne, un valore cogente quasi che ad essi non potesse denegarsi l'applicazione da parte delle amministrazioni ospedaliere, tanto che alcune amministrazioni, mosse da deprecabile sentimento di « quietismo », sono state forzate in tale convinzione, adagiandosi poi nella comoda attesa di presunti facili provvedimenti che dal centro avessero potuto mettere in grado le medesime a far fronte agli impegni incautamente ed autonomamente assunti.

Ora, premesso che per la risoluzione di tale vertenza non ci si può discostare dai principi cui è ispirata, in materia di miglioramenti economici al personale degli enti locali, la legislazione nazionale, nell'applicazione concorde ad essi data dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa, deve altresì rappresentarsi che detti principi spiegano la loro rilevanza:

a) nel rispetto delle autonomie delle singole amministrazioni ospedaliere garantite dalla Costituzione: atti del genere di quelli sopra citati non possono, infatti, comprimere dette autonomie né, tanto meno, vincolare l'esercizio dei poteri degli organi preposti al controllo dell'attività degli enti in relazione alle singole fattispecie che si presentano al loro esame;

b) nella subordinazione della concessione dei miglioramenti alle condizioni finanziarie, economiche e di bilancio degli enti locali.

La stessa amministrazione regionale subordinava l'adempimento dell'accordo — avente valore meramente indicativo — alle iniziative che la regione reputava essa stessa necessarie di prendere per ottenere dal Governo un intervento presso gli organi di tutela dirette ad ottenere l'approvazione degli atti all'uopo predisposti dalle singole amministrazioni ospe-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

daliere. Nella circolare 15 novembre 1960, ancora più esplicitamente, dava veste di semplice indicazione alle rivendicazioni dei medici ospedalieri che stava, poi, alle singole amministrazioni di considerare in profondità nel rispetto della loro autonomia e delle singole situazioni finanziarie, proprio senza nulla togliere ad esse delle facoltà di risolvere i problemi dello stato economico del personale nel proprio ambito, a seconda delle condizioni, delle esigenze e delle possibilità dei singoli istituti.

È evidente, quindi, che, quando si è chiamato in causa, come si è fatto nel citato accordo regionale, il Governo nazionale e si sono richiamati, come nella circolare 15 novembre 1960, i principi informativi degli enti pubblici istituzionali, la stessa regione ha bene individuata la sede e il *modus* in cui i provvedimenti del genere possono essere esaminati.

È sempre in corso, per altro, da parte del Governo una azione per il contenimento dei costi dei ricoveri ospedalieri nell'interesse superiore dei cittadini ammalati, i quali non debbono rinunciare alle cure a causa di rette ingiustificatamente elevate. Pertanto, non è dato al Governo centrale incoraggiare iniziative che, oltretutto, sono in aperta violazione dei noti accordi patrocinati in sede nazionale il 26 giugno 1959.

Con tali accordi, infatti, venivano estese agli ospedalieri le provvidenze previste per gli statali con in più la concessione di una « indennità speciale » da corrispondersi a tutto il personale impiegatizio e salariato che, a sua volta, si dichiarava soddisfatto e s'impegnava a non avanzare nuove richieste di miglioramenti economici « sotto qualsiasi forma », fino a quando non fossero intervenute disposizioni legislative che contemplassero concessioni di nuovi miglioramenti economici per la generalità dei dipendenti statali; né può dirsi che socorra nel caso una particolare situazione ambientale del costo della vita in Sicilia, per cui i miglioramenti economici rivendicati corrispondono ad uno stato di necessità dei richiedenti.

La legge regionale 30 dicembre 1960 (Nicolletti) non è poi pertinente alla questione: non può essere invocata come copertura delle spese per l'indennità accessoria, in quanto non possono essere considerati come entrate i mutui previsti dalla legge stessa.

Pertanto, questo Ministero non può che richiamarsi al vigente sistema legislativo e conseguentemente invitare gli organi statali di controllo ad operare nel quadro della legiti-

timità e degli interessi preminenti delle amministrazioni ospedaliere e della pubblica salute; ed invitare le categorie interessate a porre fine allo sciopero in atto.

*Il Ministro:* GIARDINA.

DEL BO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno di dover dare istruzioni ai competenti comandi delle forze armate perché, sia pure perseguendo il massimo di addestramento dei militari, venga egualmente al massimo salvaguardata la vita umana alla cui sicurezza la nazione non può assolutamente rinunciare, specie in tempo di pace. (16015).

RISPOSTA. — La salvaguardia della vita umana costituisce cura costante delle autorità che presiedono alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività addestrative dei reparti.

Le armi e i mezzi bellici, già sottoposti ad omologazione ai fini soprattutto della sicurezza dell'uso, sono impiegati secondo dettagliate prescrizioni intese a garantire la prevenzione degli incidenti, e su di esse e sulla necessità di osservarle rigorosamente il personale viene costantemente richiamato.

Del pari sono particolarmente curati la preparazione e l'equipaggiamento dei reparti nonché l'adozione di adeguate misure cautelative nel caso di esercitazioni da svolgere in zone di montagna o altrimenti disagiate.

Se, nonostante ciò, qualche rara volta si verificano incidenti, l'accaduto non può che attribuirsi a quel tanto di imprevedibile che fatalmente influenza le vicende umane.

Da parte delle responsabili autorità militari nulla sarà comunque tralasciato per rendere sempre più efficienti le predisposizioni di sicurezza.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

DELFINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga di dare disposizioni affinché il comune di Nereto (Teramo) possa usufruire di un congruo contributo per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Nel centro di tale comune, infatti si trovano ancora numerose costruzioni di terra e paglia, ove coabitano numerose famiglie e, nonostante la insostenibile situazione I. A. C. P. di Teramo non ha ritenuto di comprendere tale comune nel piano di costruzione di alloggi popolari nel corrente esercizio.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

Si fa presente pertanto l'opportunità di concedere al comune di Nereto i contributi di cui alla legge n. 640, utilizzando parte delle economie che si vanno realizzando e che permettono opere aggiuntive oltre quelle previste dal piano finanziario del corrente esercizio. (16467).

**RISPOSTA.** — Per la costruzione di alloggi popolari nel comune di Nereto, in sostituzione di abitazioni improprie e malsane, è stata finora assegnata all'I.A.C.P. di Teramo, nei decorati esercizi finanziari, la complessiva somma di lire 25.650.000.

Si può, tuttavia, assicurare che le necessità di far fronte al fabbisogno alloggiativo delle famiglie del predetto comune, tuttora dimoranti in condizioni di precarietà, formerà oggetto di attento esame allorquando, in attuazione di nuove provvidenze legislative, potranno essere disposti ulteriori interventi nel settore dell'edilizia popolare.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAGRÌ.

**DE MICHELI VITTURI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a sua conoscenza delle decisioni recentemente prese, circa la creazione dell'aeroporto giuliano di Ronchi dei Legionari (Gorizia);

1°) dal consiglio comunale di Turriaco, che chiede di scongiurare « una iniziativa condannata al fallimento »;

2°) dal consiglio comunale di Ronchi dei Legionari;

3°) dal consiglio provinciale di Gorizia, che ha rinviato ogni decisione, non rinunciando alle riserve ampie e gravi, precedentemente formulate; e ciò allo scopo di non esprimere un voto definitivamente negativo.

Per conoscere se non ritenga, di fronte alle sempre più fondate perplessità che si manifestano e presso gli organi responsabili e presso la pubblica opinione circa la utilità economica dell'iniziativa, sorta con ambiziosissimi propositi e decaduta, come era naturale al rango di rischioso tentativo, di rivedere ogni precedente decisione favorevole. (15102).

**RISPOSTA.** — La questione concernente l'aeroporto giuliano di Ronchi dei Legionari è ancora in fase di studio. Si assicura comunque che nessun elemento di giudizio viene trascurato e che all'eventuale costruzione dell'opera si darà inizio solo se e quando i vari problemi di natura tecnica e finanziaria connessi alla sua realizzazione avranno trovato adeguata e soddisfacente soluzione.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**DE PASQUALE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia nelle sue intenzioni provvedere sollecitamente alla costruzione di una scogliera a protezione della costa di Giampileri Marina e Briga Marina (Messina).

Tale costa è stata gravemente danneggiata dalle mareggiate degli anni scorsi, e per tali danni il Parlamento ha provveduto con la recente legge del 23 ottobre 1960, n. 1319. (15401).

**RISPOSTA.** — A norma delle vigenti disposizioni di legge sulla regione siciliana e, in particolare, dell'articolo 14 dello statuto approvato con decreto legge 15 maggio 1946, n. 455, e degli articoli 2 e 3 del decreto presidenziale 30 luglio 1950, n. 878, i lavori di costruzione della scogliera a protezione dei villaggi di Giampileri e Briga Marina (Messina) non rientrano nel concetto di grandi opere di interesse nazionale e, pertanto, la relativa spesa deve essere finanziata dall'assessorato dei lavori pubblici della regione stessa.

Infatti, agli atti di questo Ministero risulta che l'ufficio del genio civile opere marittime di Palermo, su incarico del predetto assessorato, ha redatto e presentato alle regioni per il relativo finanziamento, il progetto generale di lire 200 milioni, nonché quello di stralcio di lire 60 milioni, il quale ultimo prevede appunto la costruzione delle opere ritenute più urgenti ed idonee a difendere la zona maggiormente colpita e soggetta alle insidie dei marosi.

In seguito agli ulteriori danni verificatisi sulla zona in parola nel dicembre 1960, il citato assessorato è stato premurato sia dalla prefettura di Messina che dal predetto ufficio del genio civile, per la realizzazione, con procedura di urgenza, delle opere previste nel surriferito progetto di 1° stralcio.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAGRÌ.

**DE PASQUALE.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la istanza presentata dal signor Schepisi Antonino, padre del caduto Agostino, intesa ad ottenere la pensione in base all'articolo 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

La nuora Impellizzeri Roma gode già della pensione con libretto n. 4795153. (16133).

**RISPOSTA.** — Come già comunicato all'interessato, l'istanza di pensione privilegiata ordinaria cui ci si riferisce non può essere accolta in quanto la pensione conseguente al



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

decesso del militare Agostino Schepisi è stata già liquidata alla vedova, il cui diritto esclude per legge quello del genitore del militare medesimo.

Si soggiunge che nel caso in esame, trattandosi di pensione privilegiata ordinaria, non può trovare applicazione l'articolo 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che si riferisce alle pensioni di guerra.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la domanda di pensione inoltrata alla difesa-marina dall'ex marinaio Maisano Giuseppe di Damiano, classe 1935, aggregato alla classe 1936. (16288).

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata ordinaria cui ci si riferisce è stata già definita ed il relativo certificato di iscrizione trasmesso, tramite la ragioneria centrale per i servizi della marina, all'ufficio provinciale del tesoro di Messina.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica per la liquidazione delle mensilità per le campagne di guerra anni 1943-44-45 all'ex operaio dell'arsenale di Messina signor Santo Lanza. (16289).

RISPOSTA. — All'ex operaio temporaneo Sante Lanza spetta la sola campagna di guerra relativa all'anno 1943, e pertanto l'interessato ha diritto al computo di un solo anno in aggiunta al servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Alla riliquidazione sarà dato corso non appena l'interessato avrà esibito il nuovo brevetto all'arsenale di Messina per gli adempimenti di competenza.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

DI NARDO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengano necessario procedere ai necessari accertamenti per stabilire se nel crollo del muraglione della strada comunale Monticchio del comune di Forio d'Ischia (Napoli) vi è la responsabilità dell'amministrazione comunale di Forio, e, in caso affermativo, quali provvedimenti intendano adottare per il ripristino del patrimonio comunale e per il risarcimento dei danni ai privati.

Ove poi estranea al crollo fosse l'amministrazione comunale di Forio, l'interrogante chiede che si faccia ordine, da parte del competente Ministero, alla predetta amministrazione di agire, nell'interesse del comune, nei confronti dei responsabili di così gravi danni. (16398).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16430, del deputato Arenella, pubblicata a pag. 7196).*

FERIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, per mitigare le negative conseguenze — derivanti agli abitanti dei comuni di Coli, Cortebrugatella, Farinidolmo e Ferriere (Piacenza) — dallo esproprio in atto per finalità militari delle appendici dei monti Aserej, Albareto e Sgazzone, non ritengano di disporre, oltre la sollecita liquidazione delle indennità di esproprio, anche la esecuzione di opere pubbliche di cui la zona necessita, ponendo inoltre urgentemente allo studio altri provvedimenti atti a favorire *in loco* il sorgere di nuove attività.

Tutto ciò tenendo presente che l'esproprio dei terreni in oggetto priva del diritto di pascolo le popolazioni locali, le quali trovano oggi nella pastorizia la loro unica fonte di reddito. (14790).

RISPOSTA. — Ogni cura sarà posta per la sollecita liquidazione delle indennità dovute per gli espropri cui ci si riferisce e che da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà considerato con particolare favore ogni possibile intervento per valorizzare i restanti territori dei comuni in cui gli espropri ricadono.

*Il Ministro della difesa:* ANDREOTTI.

FERIOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno, a modifica di quanto previsto nella circolare ministeriale 290/AIE lettera F, del 1° settembre 1952, disporre che sia concessa l'indennità di prima sistemazione, in caso di trasferimento o di collocamento a riposo, e l'indennità di tramutamento ai sottufficiali in servizio permanente, anche qualora non abbiano persone di famiglia originaria o acquisita conviventi e a carico, così come viene praticato a favore dei sottotenenti in servizio permanente effettivo. (16140).

RISPOSTA. — È stato già disposto che al personale cui ci si riferisce, a meno che non alloggi in caserma per obbligo di convivenza,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

venga liquidata tabella di tramutamento e corrisposta l'indennità di prima sistemazione per i trasferimenti di sede di servizio e per il trasferimento al domicilio eletto in seguito a collocamento a riposo.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

FERIOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga che le società appaltatrici di dazio consumo e gli uffici comunali addetti alla riscossione dell'imposta di dazio consumo, assoggettando all'imposta stessa l'alcole etilico destinato all'uso delle farmacie, diano una errata interpretazione alle disposizioni vigenti in materia e, segnatamente, all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 323, all'articolo 12 ed all'articolo 80 del decreto-legge 30 aprile 1936, n. 1138.

Infatti, l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 323, dispone esplicitamente che i prodotti soggetti all'imposta erariale di fabbricazione (come l'alcole etilico) non sono assoggettabili alla imposta comunale di consumo; l'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 1936, n. 1138, esenta dall'imposta suddetta le bevande che servono esclusivamente per uso medicinale e siano contenute in recipienti muniti di etichetta che ne indichi l'uso (e l'alcole etilico è usato in farmacia per la confezione di bevande che vengono vendute in recipienti muniti di etichetta che ne indica l'uso); l'articolo 80 del citato decreto-legge 30 aprile 1936, n. 1138, infine, si limita a stabilire alcune formalità per ottenere l'esenzione dell'imposta di consumo sugli alcoli usati in appositi stabilimenti escludendo espressamente dall'obbligo dell'adempimento di tali formalità le farmacie, i laboratori farmaceutici e simili.

Considerato quanto sopra, l'interrogante chiede se il ministro delle finanze non voglia dare le opportune istruzioni o prendere le opportune iniziative, affinché le disposizioni di legge di cui trattasi vengano correttamente applicate, nel senso dell'esenzione dall'imposta di consumo per gli alcoli etilici usati in farmacia. (16317).

RISPOSTA. — L'alcole etilico, che rientra nella generica voce « alcool » della tariffa delle imposte di consumo, è stato assoggettato alla detta imposta con l'articolo 10 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificativo dell'articolo 20 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Pertanto, il disposto del citato articolo 3 della legge n. 223, giusta il quale i prodotti

soggetti, come quello in parola, alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo non sono assoggettabili alle imposte comunali di consumo, non può trovare applicazione nei confronti del genere che ne occupa, in quanto il genere stesso è stato introdotto in tariffa, come si è detto, nel 1952, in espressa deroga, quindi, al ripetuto articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale del 1945.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

FIUMANO'. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali siano i motivi che si sono opposti fino ad oggi alla costituzione della pretura di Reggio Calabria in due sezioni e all'aumento da 8 a 12 della pianta organica dei funzionari di cancelleria.

In atto, la pretura di Reggio Calabria, costituita in unica sezione promiscua, è composta da sei magistrati di carriera, di cui uno di appello in funzione di pretore dirigente, di tre vice pretori onorari e di otto funzionari di cancelleria, di cui uno cancelliere capo dirigente.

L'importanza della pretura deriva oltre che dalla vastità del territorio e dalla mole degli affari, sempre in continuo aumento, dal numero degli abitanti, che è di 153.579.

Gli uffici superiori (tribunale, corte di appello), il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, e i vari ispettori di cancelleria, in numerose occasioni hanno chiesto, da anni, al Ministero di grazia e giustizia, ma inutilmente, la costituzione della pretura in due sezioni e l'aumento della pianta organica della cancelleria da 8 a 12 unità. Tale richiesta è giustificata dagli affari che affluiscono annualmente nell'ufficio, nel numero di oltre 6 mila, quelli penali, e nel numero di circa 6 mila, quelli civili e dagli innumerevoli affari minori (esecuzione penali, rogatorie, fallimenti, procedimento sommario, successioni, tutele, atti notori, depositi giudiziari, campione civile e penale).

La costituzione della pretura in due sezioni e l'aumento della pianta organica dei funzionari di cancelleria da 8 a 12, sono necessari per una adeguata distribuzione del lavoro.

I cancellieri attualmente in servizio, nonostante continui sacrifici, non più tollerabili, non possono tenere aggiornati i vari servizi ed evitare il formarsi di arretrato, per la loro accertata e più volte segnalata insufficienza numerica.

Per altro, un semplice raffronto tra la pretura di Reggio Calabria con le seguenti altre

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

preture di capoluogo di provincia, rende evidente la sproporzione, in danno della pretura di Reggio Calabria, tra il numero dei cancellieri ed il numero dei magistrati in servizio presso la pretura di Reggio Calabria.

Hanno, infatti, 8 cancellieri, ma un numero inferiore di magistrati, le preture di Bergamo, Bolzano, Caltanissetta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lucca e Prato, le quali, oltre tutto hanno una popolazione inferiore di circa la metà rispetto a quella di Reggio Calabria.

Le seguenti altre preture di capoluogo di provincia, con popolazione di poco superiore a quelle sopraelencate, ma tuttavia molto inferiore a quella di Reggio Calabria, hanno il seguente personale:

Alessandria, (85.085 abitanti) 9 cancellieri e 5 magistrati;

Ancona, (93.252 abitanti) 10 cancellieri e 5 magistrati;

Como, (73.338 abitanti) 10 cancellieri e 7 magistrati;

Lecce, (69.267 abitanti) 10 cancellieri e 5 magistrati;

Perugia, (102.887 abitanti) 10 cancellieri e 5 magistrati;

Salerno, (99.342 abitanti) 10 cancellieri e 6 magistrati;

Udine, (78.807 abitanti) 10 cancellieri e 6 magistrati.

Soltanto la pretura di Reggio Calabria con una popolazione di 153.579 abitanti ha il triste e doloroso primato di avere 6 magistrati ed appena 8 cancellieri.

Le seguenti preture, infine, molto meno importanti di quella Reggio Calabria, sono ripartite in sezioni:

pretura di Cremona, con 3 magistrati e 7 funzionari di cancelleria;

pretura di Imperia, con 3 magistrati e 6 funzionari di cancelleria;

pretura di Pistoia, con 3 magistrati e 7 funzionari di cancelleria;

pretura di Modena, con 4 magistrati e 7 funzionari di cancelleria.

Per sapere se, pertanto, anche in vista dell'approvazione di provvedimenti di legge già in discussione o giacenti di fronte al Parlamento sull'aumento dell'organico della magistratura e del personale di cancelleria, non ritenga opportuno prendere nella dovuta positiva considerazione la richiesta della costituzione della pretura di Reggio Calabria in due sezioni e dell'aumento dei funzionari di cancelleria da 8 a 12. (15224).

RISPOSTA. — La possibilità di costituire in sezioni gli uffici di pretura è limitata, a norma dell'articolo 35 del vigente ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, alle preture tassativamente indicate nella tabella annessa a detto ordinamento, la cui modifica non è consentita che per legge. Poiché la questione riveste carattere generale in quanto preture meno importanti di quella di Reggio Calabria hanno avanzato analoghe richieste, è quanto mai opportuno che le istanze siano contestualmente esaminate dopo che questo Ministero avrà attuata la revisione delle circoscrizioni e delle piante organiche di cui alla legge delega del 27 dicembre 1956, n. 1443.

Circa l'aumento della pianta organica dei cancellieri della stessa pretura, desidero assicurare che le esigenze di detta pretura, come quelle di altri uffici rispetto ai quali è stata segnalata una deficienza numerica di funzionari di cancelleria, saranno tenute presenti, sia ai fini dei provvedimenti che potranno essere adottati nell'ambito della menzionata legge del 27 dicembre 1956, sia in sede di distribuzione dei posti disponibili a seguito del progettato aumento del ruolo organico dei cancellieri.

*Il Ministro:* GONELLA.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il suo pensiero in merito alla serrata posta in atto alla Filatura veneta di Marghera (Venezia) dalla direzione dello stabilimento quale risposta alle agitazioni svolte dalle maestranze per ottenere un miglioramento nei salari.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro non intenda intervenire per porre fine a una situazione le cui gravi conseguenze ricadono su circa un centinaio di umili lavoratori. (14676).

RISPOSTA. — La vertenza sorta in seno alla Filatura veneta di Marghera si è conclusa, in data 27 gennaio 1961, con un accordo raggiunto presso l'ufficio del lavoro di Venezia.

Le parti, accettando la proposta formulata dall'ufficio del lavoro circa la fondamentale rivendicazione salariale, hanno convenuto la corresponsione di un premio *una tantum* annuale di lire 22 mila, indifferenziato a ciascuno dei 200 dipendenti, salvo il riassorbimento in caso di concessioni, che allo stesso titolo, possono essere concordate in sede nazionale.

*Il Ministro:* SULLO.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

GUADALUPI, AMADEI LEONETTO, BOGONI, LENOCI, SCARONGELLA e DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se e come sia stata accolta la richiesta formale, avanzata dal commissario straordinario del comune di Brindisi, con delibera del 14 settembre 1960, n. 543/B, per l'ottenimento del contributo straordinario per la esecuzione del progetto di costruzione del nuovo, moderno palazzo di giustizia, per la complessiva spesa preventivata in lire 552 milioni.

La costruzione del nuovo palazzo, sede per tutti gli uffici giudiziari, il cui progetto è stato approntato dalla amministrazione comunale e provinciale di Brindisi, in collaborazione con gli organi tecnici della giustizia, del consiglio dell'ordine degli avvocati, e fortemente attesa dalla nostra cittadinanza, risolverà radicalmente e decorosamente il problema della amministrazione della giustizia nella città e nella provincia di Brindisi.

Ricordate le circostanze di fatto dell'avvenuto acquisto da parte del comune del suolo occorrente alla costruzione dell'opera — che secondo il progetto, che ha riportato in via di massima, il parere favorevole dei competenti organi ministeriali della giustizia, e le condizioni di grave deficit del bilancio del comune di Brindisi — gli interroganti chiedono l'adesione dell'invocato provvedimento concessivo del contributo straordinario con carattere di urgenza, finché possa darsi sollecito inizio a tale importante opera pubblica. (15573).

RISPOSTA. — Questo Ministero tiene nel massimo conto l'aspirazione della città di Brindisi volta ad ottenere la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia con il contributo straordinario dello Stato, in base all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26.

Se la relativa pratica non è stata, tuttavia, ancora avviata a concreta soluzione, pur essendo stati risolti i due fondamentali problemi concernenti l'acquisizione dell'area ed il reperimento dell'istituto di credito disposto a finanziare l'opera con la concessione di un mutuo, tale fatto non è da attribuire a questo Ministero, bensì alla mancata presentazione, da parte delle autorità locali, del progetto e di ogni altra documentazione richiesta.

In proposito posso assicurare che in più occasioni, a dette autorità sono stati forniti tutti i suggerimenti in ordine al modo in cui la pratica dev'essere espletata e che, pertanto, si attende che esse prendano al riguardo le opportune iniziative per poter provocare il

parere preventivo del Ministero del tesoro sulla misura del contributo da concedere e predisporre, in conseguenza, il decreto interministeriale di concessione del contributo stesso.

*Il Ministro:* GONELLA.

GUADALUPI, BOGONI, LENOCI e SCARONGELLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che in data 14 marzo 1957 il Ministero della difesa-aeronautica, direzione generale personale e T.A., divisione tecnica, con nota di protocollo numero 2618/B/11, dall'oggetto: « aeroporto civile di Brindisi », indirizzata al municipio di detto comune, rispondendo a diverse istanze di tale ente locale, come di altri enti amministrativi, economici e sindacali, per la sistemazione e ammodernamento dell'aeroporto di Brindisi, anche attraverso il trasferimento dei servizi di aerostazione civile dall'attuale sede a quella in costruzione, adattata e trasformata dal fabbricato ex preventivo con accesso autonomo ed indipendente da quello militare e, quindi, in zona di esclusiva pertinenza dell'aviazione civile, « non escludeva d'altra parte possibilità di ulteriori ampliamenti e sviluppi, se in avvenire si renderanno necessari, con una spesa per i relativi lavori di circa 65 milioni, che si prevede subirà ulteriori aumenti per la sistemazione dei vari servizi » — se non ritenga di dover provvedere con una spesa a carico del bilancio della difesa, sciogliendosi la riserva sopra ricordata, ai lavori di sistemazione, di allargamento della sede stradale e di completa bitumatura del manto, della strada oggi consorziale e vicinale, che congiunge la strada nazionale del centro cittadino con detta aerostazione civile.

Se non ritenga, infine, di soprassedere, almeno sino al momento dell'avvenuta conveniente sistemazione di detta strada, dal dare esecuzione al già disposto provvedimento di trasferimento di tutti i servizi aeroportuali civili dall'attuale sede dell'aeroporto militare. (15925).

RISPOSTA. — Spiace comunicare che alla sistemazione della strada di accesso all'aeroporto di Brindisi non può provvedere questa amministrazione essendo la sua competenza limitata alle opere ed impianti nell'ambito dei sedimi aeroportuali. Si sta tuttavia considerando l'eventualità di interessare all'opera la Cassa del Mezzogiorno.

Il trasferimento delle attività dell'aviazione commerciale all'aerostazione civile non è differibile stante la necessità di separare le atti-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

vità stesse da quelle dell'aeronautica militare e di evitare il deperimento, per non uso, di manufatti ed impianti approntati con notevole sacrificio finanziario.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

LOMBARDI RICCARDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali accertamenti ha operato la guardia di finanza nei riguardi delle società elettriche relativamente all'imposta generale sull'entrata dovuta sugli scambi di energia elettrica. (14274).

RISPOSTA. — In sede di normali controlli operati dalla guardia di finanza presso varie imprese elettriche, in ispecie del Piemonte e del Veneto, fu rilevato che negli scambi di energia tra le varie ditte produttrici, in base a contratti appositamente stipulati fra le parti per disciplinarne le modalità, i detti scambi non venivano assoggettati all'I.G.E. in quanto le imprese interessate ritenevano che nella specie il rapporto si concretava in un prestito di consumo.

Essendo sorti però dei dubbi sulla regolarità di tali situazioni e sulla esatta configurazione dei detti rapporti, la questione venne prospettata a questo Ministero, il quale riesaminata nel suo complesso la particolare materia e chiariti i motivi che inducevano ad escludere, nella fattispecie, l'esistenza di un prestito di consumo, ha precisato con circolare n. 46, protocollo 77520/60 del 14 novembre 1960 che per decidere sul trattamento fiscale degli scambi di energia elettrica, occorre esaminare caso per caso i contratti posti in essere dalle aziende onde stabilire se in essi è stipulata una doppia cessione, assoggettabile all'I.G.E. per ognuno dei due passaggi, ovvero una permuta di cose, passibile di I.G.E. una sola volta a norma dell'articolo 10 del regio decreto legge 3 giugno 1943, n. 452.

Successivamente questo dicastero, allo scopo di venire incontro alle richieste delle aziende elettriche la cui posizione fiscale — in base alle determinazioni adottate con la citata circolare n. 46 — risultava irregolare, ha emanato il 19 gennaio 1961 la circolare n. 5, protocollo 77916/60 con la quale viene consentito che per tutti gli atti economici relativi a cessioni e permuta di energia elettrica posti in essere, senza il pagamento del relativo tributo, fino alla suddetta data del 19 gennaio 1961, si prescindano dall'applicazione di qualsiasi penalità qualora le ditte interessate versino l'imposta dovuta entro il mese di marzo 1961.

Tale essendo la situazione, non vi è per il momento motivo perché venga proseguita l'azione di controllo della guardia di finanza, per l'accertamento di quelle irregolarità che possono spontaneamente essere sanate, con il pagamento del solo tributo non corrisposto, entro il 31 marzo 1961.

Trascorso tale termine, è evidente che non potrà frapporsi nessun ulteriore indugio all'accertamento delle violazioni di cui trattasi, che verranno perseguite, a carico delle aziende trasgreditrici, a termini della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per il recupero sia del tributo evaso che delle relative penalità.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per eliminare le gravi sperequazioni ed ingiustizie che si sono determinate tra i dipendenti del Ministero delle finanze, del tesoro e della Corte dei conti in seguito al decreto-legge 31 maggio 1954, n. 533.

Con detto provvedimento, mentre veniva stabilito a favore dei sopraindicati dipendenti, in sostituzione dei diritti casuali, un assegno personale, venivano esclusi dal godimento dell'assegno stesso tutti i dipendenti assunti in servizio posteriormente al 27 luglio 1934 e coloro che si trovavano, alla data sopraindicata, in periodo di prova o che erano stati già esclusi dal riparto dei diritti in base al secondo comma dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 gennaio 1938, n. 76.

La discriminazione effettuata dovrebbe essere in contrasto con i principi della Costituzione, i quali stabiliscono che a parità di lavoro spetta uguale trattamento economico. (16602).

RISPOSTA. — Il personale finanziario assunto in servizio successivamente al 31 luglio 1954, data di entrata in vigore del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, non gode del beneficio dell'assegno personale di cui all'articolo 4 di tale provvedimento, in quanto trattasi di assegno che, per sua istituzione, è riservato ai dipendenti che, ai sensi delle precedenti disposizioni, partecipavano al riparto dei diritti casuali soppressi con lo stesso decreto legge n. 533.

Quanto all'importo dell'assegno, esso varia a seconda della qualifica e dell'ufficio di appartenenza dei beneficiari, perché trae la sua origine dalla media mensile, non uguale per tutti gli uffici, dei diritti casuali riscossi o spettante nell'esercizio finanziario 1953-1954.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

Detta media è stata definitivamente accertata con un recente provvedimento amministrativo che ha comportato la corresponsione di somme arretrate dal 1954 a coloro che ne avevano diritto.

L'assegno stesso, per altro, ha carattere del tutto temporaneo, in quanto ne è previsto il graduale riassorbimento in occasione di futuri miglioramenti economici di carattere generale. Esso trovò la sua ragion d'essere nella opportunità di non provocare una decurtazione di trattamento economico nei riguardi del personale che beneficiava dei diritti casuali.

La disciplina della materia ha subito delle modificazioni senza però che si sia venuti meno al principio posto dal legislatore con il decreto legge n. 533, secondo il quale l'assegno personale in argomento va corrisposto unicamente a coloro che, per effetto delle disposizioni precedenti a tale decreto, ebbero a beneficiare dei diritti casuali ripartiti nell'esercizio 1953-1954.

Di tali modificazioni la più rilevante è quella contenuta nella legge 18 marzo 1958, n. 227, secondo la quale il ripetuto assegno personale va mantenuto nei confronti dei beneficiari comandati o trasferiti presso amministrazioni ove non vigeva il regime dei diritti casuali.

Stando così le cose ed atteso che i dipendenti finanziari assunti in servizio dopo la cennata data del 31 luglio 1954 e quelli che alla data stessa non percepivano i diritti casuali, perché trovandosi in determinate condizioni, non hanno mai sofferto alcuna decurtazione del proprio trattamento economico per la soppressione di tali diritti, non riesce possibile accogliere la richiesta intesa ad ottenere l'estendere dell'assegno a coloro che, ai sensi delle menzionate disposizioni, non ne hanno diritto. Una siffatta estensione, oltre ad essere in netto contrasto col principio secondo il quale un assegno personale non può essere concesso a coloro che non si trovino nelle identiche condizioni dei beneficiari dell'assegno stesso, porterebbe a far considerare l'emolumento in questione come una vera e propria indennità, indipendente da particolari precedenti situazioni. Ciò è da escludere, non soltanto perché in tal caso non si avrebbe più modo di contenere la misura dell'assegno nei limiti della media mensile dei diritti casuali dell'esercizio 1953-1954, indicata dalle vigenti disposizioni in materia, ma soprattutto per i sicuri riferimenti, con imprevedibili conseguenze per il bilancio dello Stato, da parte

del personale di altre amministrazioni ed in particolare di quelle ove prestano servizio, in qualità di comandati o trasferiti, dipendenti finanziari provvisti dell'assegno di cui trattasi.

Si dà, comunque, assicurazione che è in corso un provvedimento per la erogazione di un compenso *una tantum* in favore del personale finanziario che non fruisce dell'assegno personale di che trattasi.

*Il Ministro delle finanze:* TRABUCCHI.

MANCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per restaurare una situazione giuridica e morale lesa e che riguarda il signor Perrone Cosimo fu Antonio, guardia giurata in servizio presso la 925ª sezione sita in Brindisi alla via Castello ed alle dipendenze del comando della stessa sezione di Trani.

Il Perrone, infatti, riconosciuto capace conducente, nel lontano 1950 venne addetto alla conduzione di animali e di poi è stato adibito nuovamente al servizio che aveva sempre svolto alle dipendenze della sezione.

Sta di fatto che dalla seconda categoria nella quale era inquadrato venne illegalmente retrocesso alla terza categoria, percependo per ciò stesso indennità minori e, sempre dal 1951, ad oggi, non è riuscito ad ottenere la reintegrazione nei suoi precedenti diritti di categoria. (16475).

RISPOSTA. — L'operaio cui ci si riferisce assunto originariamente come giornaliero e poi passato temporaneo con qualifica di guardia giurata ed assegnato alla II categoria, nel gennaio 1951 chiese di essere adibito a mansioni di conducente di animali.

Sopravvenne la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che le assegnò le mansioni allora svolte dal dipendente alla III categoria, nella quale l'interessato dovette pertanto essere inquadrato.

L'operaio chiese ed ottenne successivamente di tornare alle mansioni di guardiano che sono ascrivibili sia alla II che alla III categoria; ma egli non poté ottenere di essere inquadrato nella II categoria in quanto la legge stessa stabilì espressamente che i passaggi di categoria potevano essere effettuati solo in occasione di concorsi pubblici per l'assunzione di salariati temporanei, che per altro venivano sospesi.

Il criterio che il passaggio di categoria si può ottenere solo col superamento di concorso pubblico per l'assunzione di operai nella ca-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

tegoria cui si aspira è mantenuto dalle nuove norme sullo statuto degli operai dello Stato recentemente approvate dal Parlamento, e quindi non resta all'interessato che attendere l'occasione dell'accennato concorso.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

MAZZONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'invalso ed assai strano sistema di riscuotere, assieme alle cartelle delle tasse, quote associative per conto dell'unione provinciale dei commercianti, da parte di uffici esattoriali.

Ciò comporta una confusione tra tasse erariali e comunali e quote associative, assumendo queste ultime una quasi obbligatorietà non ammissibile per contributi sindacali, che spesso vengono riscossi anche da chi non è socio, e appartiene ad altre organizzazioni sindacali.

L'interrogante, data la gravità di tali pratiche, ormai diffuse in molte province, chiede di conoscere quali misure intenda prendere per far cessare questi illegittimi servizi, che, per il modo come vengono effettuati, acquistano il significato di rappresentanza di singole organizzazioni. (16099).

RISPOSTA. — Si premette che questo Ministero, tenuto conto che nessuna disposizione di legge vieta agli esattori delle imposte di curare, come servizio privato, la riscossione dei contributi di spettanza di organizzazioni sindacali, ha sempre consentito, a quelle che ne hanno fatto richiesta, che la riscossione dei contributi volontari dei propri associati possa aver luogo a mezzo degli esattori delle imposte dirette, previ accordi diretti con gli esattori interessati. Al fine, per altro, di ovviare agli inconvenienti lamentati dall'interrogante, l'autorizzazione è stata subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

1°) i contributi devono essere inclusi in apposite cartelle di pagamento sulle quali non devono assolutamente figurare l'intestazione della esattoria, né alcun bollo della medesima; mentre, invece deve essere apposta la seguente intestazione: « L'esattore della associazione ecc. »;

2°) i contributi stessi devono essere indicati nelle cartelle come segue: « Contributo volontario associativo dovuto alla associazione ecc. »;

3°) divieto all'esattoria di esperire la procedura coattiva prevista dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette.

Inoltre, copia del provvedimento autorizzativo — in genere limitato ad un anno, salvo

rinnovo espresso ove non si siano verificati inconvenienti di sorta — viene inviato, oltre che alle parti interessate (associazione richiedente ed esattore), anche all'ufficio distrettuale competente, quale organo di controllo della esattoria.

Ciò stante, questa amministrazione si riserva di provvedere alla revoca delle concesse autorizzazioni che importano violazioni alle suindicate condizioni, non appena da parte dell'interrogante saranno fornite indicazioni precise e circostanziate sui fatti e sulle persone che gli hanno dato motivo di intervento.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

MAZZONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga, date le particolari caratteristiche del comune di Impruneta, località turistica ad appena 12 chilometri da Firenze e luogo di gite dei numerosi stranieri che soggiornano nella città capoluogo, di includere nelle nuove disponibilità dei fondi per opere igieniche, di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, le opere di completamento dell'acquedotto del capoluogo del comune, per il quale l'amministrazione di Impruneta ha da tempo rimesso domanda. (16360).

RISPOSTA. — La domanda con la quale il comune di Impruneta ha chiesto la concessione del contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa prevista per la costruzione della rete idrica interna, è stata inclusa nella graduatoria di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Essa, pertanto, sarà presa in esame allorché la disponibilità dei fondi consentirà di provvedere a nuove concessioni di contributo per opere del genere.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAGRI.

MUSCARIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere per quali motivi, a più che 5 anni dall'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692 — la quale estendeva l'assistenza sanitaria al personale in stato di quiescenza con decorrenza 1° novembre 1955, e all'articolo 7 disponeva che il ministro del lavoro e della previdenza sociale designasse l'ente o l'istituto tenuto a corrisponderla per quelle categorie di pensionati per le quali non era possibile stabilire l'ente o l'istituto che fosse loro debitore di tale assistenza all'atto del pensiona-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

mento — l'amministrazione da lui dipendente non abbia ancora provveduto all'emissione di detti decreti, e se egli non pensi che l'emetterli sia un non dilazionabile adempimento. (15396).

**RISPOSTA.** — Il Ministero del lavoro non ha mancato di predisporre i decreti previsti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1955, n. 692, ogni volta che è venuto a conoscenza, direttamente ovvero su segnalazione o richiesta delle parti interessate, di categorie di lavoratori per le quali l'erogazione dell'assistenza di malattia era resa praticamente impossibile per la mancata determinazione dell'ente tenuto ad erogarla.

Si citano in proposito i seguenti provvedimenti:

decreto ministeriale 4 maggio 1957 con il quale è stato designato l'« Inadel » per l'assistenza di malattia ai pensionati già esclusi dall'assicurazione medesima in base alle leggi 20 giugno 1935, n. 1250 e 13 marzo 1950, n. 120;

decreto ministeriale 22 ottobre 1959 che designa l'« Inadel » a provvedere all'assistenza di malattia in favore delle insegnanti delle scuole materne già iscritte all'ex Istituto Rosa Maltoni e collocate in pensione anteriormente al 1° gennaio 1950;

decreto ministeriale 14 aprile 1960 con il quale è stato designato l'« Enpddep » quale ente per l'assistenza di malattia ai pensionati già dipendenti dal soppresso Pio istituto della santa Casa di Loreto.

Si assicura, infine, che il Ministero del lavoro non mancherà di emanare con ogni sollecitudine i necessari provvedimenti in quei casi in cui venga accertata l'esistenza di categorie di pensionati prive dell'assistenza di malattia.

*Il Ministro:* SULLO.

**NICOLETTO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza che tutte le organizzazioni sindacali provinciali del settore armiero della provincia di Brescia abbiano proclamato per venerdì 17 febbraio 1961 una prima manifestazione di protesta, con la sospensione del lavoro nell'industria armiera, in conseguenza dell'aumento delle tasse di concessione governativa sulle licenze di caccia.

Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per andare incontro alle legiti-

time richieste avanzate da tutte le organizzazioni sindacali e da tutti i lavoratori della provincia di Brescia. (16270).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16810, del deputato Andò, pubblicata a pag. 7195).*

**NICOLETTO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'ordine del giorno votato all'unanimità dal consiglio comunale di Gardone Val Trompia (Brescia) in data 10 febbraio 1961, per quanto concerne l'industria della lavorazione delle armi da caccia.

Per conoscere quali provvedimenti intendono prendere affinché le giustificate preoccupazioni del consiglio comunale di Gardone Val Trompia siano prese in considerazione e non sia dato alla depressa economia bresciana un altro duro colpo. (16315).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16810, del deputato Andò, pubblicata a pag. 7195).*

**PAOLUCCI** — *Al Ministro del bilancio.* — Per conoscere:

1°) i motivi che hanno indotto il C.I.R. ad escludere completamente l'Abruzzo dal piano di ricostruzione delle autostrade provocando le proteste di quelle popolazioni, alle quali da organi responsabili di Governo si era data assicurazione che in detto piano sarebbero state comprese le autostrade Pescara-Sulmona-Napoli e Giulianova-Teramo-L'Aquila-Roma, che sono di estremo interesse per tutti i problemi economici e sociali della regione, che è, notoriamente, una delle più depresse d'Italia;

2°) se sia intendimento del Governo di proporre al C.I.R. di rivedere la propria decisione. (15329).

**RISPOSTA.** — Il C.I.R. venne incaricato di esaminare il testo del provvedimento governativo concernente il piano di costruzione di nuove strade ed autostrade, approvato poi dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 dicembre 1960, perché fornisse gli elementi di carattere tecnico-economico sulla opportunità di attuare il piano di costruzioni autostradali predisposto, nella sua specifica competenza, dal Ministero dei lavori pubblici.

Si soggiunge che il disegno di legge, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, mentre prevede la realizzazione di un



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

gruppo di autostrade specificatamente individuate da affidarsi in concessione a società del gruppo I.R.I., non esclude la possibilità — entro i limiti degli stanziamenti che verranno autorizzati dal Parlamento — della realizzazione da parte di altri concessionari, siano essi enti pubblici o privati, di altre arterie autostradali, che siano di particolare interesse ai fini della funzionalità generale del complesso viario del paese.

In sede di programmazione di quest'ultime opere, il Ministero dei lavori pubblici e l'« Anas » non mancheranno di tenere conto delle esigenze delle singole regioni, e sotto questo aspetto potranno essere prese in esame le possibilità di migliorare i collegamenti tra Napoli, Roma ed i centri del medio ed alto Adriatico attraverso l'Abruzzo.

*Il Ministro: PELLA.*

PELLEGRINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali siano i motivi che ancora impediscono il pagamento della indennità di esproprio ai proprietari delle terre di Birgi (Marsala) — terza zona — già passate a codesto Ministero e se non ravvisi inutile e pretestuosa la richiesta, che agli interessati si fa, di fornire al Ministero un certificato della conservatoria dei registri immobiliari, comportando la richiesta ancora pesi su chi è stato già privato della sua terra per la costruzione di un aeroporto N.A.T.O.

Se non ritenga d'intervenire per ovviare ad ogni intralcio burocratico ed arrivare sollecitamente al pagamento di quanto dovuto agli agricoltori di Birgi. (16322).

RISPOSTA. — La corresponsione dell'indennità di esproprio è subordinata, per legge, all'esibizione da parte degli interessati dei documenti dimostrativi della proprietà e libertà dei beni espropriati (certificati ipotecari rilasciati dalla conservatoria dei registri immobiliari), documenti, pertanto, che l'amministrazione non può esimersi dal richiedere.

Ciò premesso, per quanto in particolare si riferisce al pagamento dell'indennità di esproprio ai proprietari dei terreni interessati alla costruzione della base aerea di Birgi, si precisa che, grazie al vivo interessamento posto alla questione dalle competenti autorità militari, mentre già sono state richieste le ordinanze prefettizie di versamento delle indennità in parola per circa metà delle ditte interessate, può prevedersi imminente l'espletamento anche delle rimanenti procedure di liquidazione.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere quali siano i motivi che ancora ostano alla realizzazione dell'attuazione del piano regolatore del porto di Mazara del Vallo (Trapani), approvato con decreto-legge 8 settembre 1950, n. 2012, che prevede: la realizzazione del mercato ittico all'ingrosso; il completamento della diga foranea di protezione del porto; costruzione della darsena per i motopescherecci; e se non ritengano di finanziare le opere predette. (16631).

RISPOSTA. — La esecuzione delle opere previste nel nuovo piano regolatore del porto di Mazara del Vallo richiede la globale spesa di circa 1 miliardo di lire, importo davvero notevolissimo, in rapporto alle limitate disponibilità di bilancio per lavori del genere ed alla necessità di dover provvedere alle inderogabili esigenze non meno urgenti e pressanti degli altri porti nazionali.

Pertanto, è stato solo possibile, sino ad ora, finanziare i lavori di rifacimento di alcuni tratti di banchina nel porto in questione, per una spesa di lire 78 milioni.

Si può, comunque, assicurare che le necessità dello scalo in questione saranno tenute presenti per soddisfarle, gradualmente, in avvenire, non appena le condizioni di bilancio lo consentiranno, dando la precedenza alla costruzione della diga foranea, che ha, su tutte le altre opere, carattere di premienza.

Per quanto si riferisce, invece, alla eventuale costruzione, nell'ambito del porto in parola, di un mercato ittico all'ingrosso, si fa presente che tale opera, non rivestendo carattere di opera marittima, non rientra nella competenza di questa amministrazione.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: MAGRÌ.*

PERTINI, AICARDI E LANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in accoglimento delle giuste richieste delle organizzazioni di cacciatori, non intenda soprassedere all'aumento delle tasse di concessione governativa per la licenza di caccia e di uccellazione, come da provvedimento presentato nella seduta del 26 gennaio 1961 al consiglio dei ministri.

Gli interroganti fanno presente che il minacciato provvedimento di aumento delle tasse di cui sopra, determinerebbe gravi conseguenze di ordine economico e sociale nei

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

confronti di oltre un milione di cittadini, nella loro stragrande maggioranza impiegati, operai, artigiani ed umili contadini. (16812).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16810, del deputato Andò, pubblicata a pag. 7195).

PUCCI ERNESTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga equa la estensione ai piccoli commercianti dei benefici previsti dall'articolo 18 della legge 22 dicembre 1960, n. 1579, per gli artigiani ed i coltivatori diretti.

Tale estensione, oltre ad apparire equa, trattandosi di categorie affini, sarebbe allo stato facilitata dalla possibilità di un riferimento alle norme sull'assistenza di malattia ai commercianti (posteriormente emanato) per la individuazione delle piccole aziende familiari. (16418).

RISPOSTA. — Il 2° comma dell'articolo 18 della recente legge 16 settembre 1960, n. 1014, consente ai comuni, nella determinazione del reddito tassabile ai fini dell'imposta di famiglia, di applicare coefficienti di riduzione fino ad un massimo del 50 per cento per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti in relazione alla parte di reddito riguardante il lavoro manuale.

Il tassativo disposto della legge non consente di estendere ad altre categorie di lavoratori, non specificatamente previste, il menzionato trattamento fiscale che costituisce, sostanzialmente, una esenzione parziale dal tributo.

In sede interpretativa non è infatti possibile ampliare la portata di un beneficio fiscale che figura nettamente delimitato dalla legge, né è possibile intervenire presso gli enti locali interessati affinché applichino la menzionata disposizione agevolativa anche in favore dei piccoli commercianti, non essendo in facoltà di questo Ministero di interferire nella riscossione di un tributo che non spetta allo Stato bensì ai comuni.

La questione potrebbe trovare soluzione nel senso espresso dall'interrogante soltanto in sede legislativa. In tale occasione si dovrebbero, in primo luogo, specificare i criteri di individuazione delle piccole aziende commerciali, non sembrando possibile, ai fini fiscali, fare ricorso alle disposizioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397 sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, ed, in secondo

luogo, prevenire le reazioni dei comuni, i quali giustamente chiederebbero la istituzione di un'entrata nuova a compensazione della subita contrazione del cespite.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

SANTARELLI EZIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che il comune di Pedaso (Ascoli Piceno), in data 7 dicembre 1959, ha inoltrato domanda al Ministero per il finanziamento della costruzione di 20 alloggi, in base alla legge del 9 agosto 1954, n. 640.

L'interrogante fa presente che il comune suddetto si trova nella impossibilità di far fronte alle spese con il bilancio ordinario e che numerose famiglie abitano in alloggi malsani con pericolo per la salute delle stesse e per la loro incolumità; e chiede se il ministro non intenda provvedere alla richiesta di cui sopra, affinché le famiglie di Pedaso abbiano ad avere abitazioni decenti. (16385).

RISPOSTA. — È stata, nel gennaio 1961, ultimata nel comune di Pedaso la costruzione di 30 alloggi popolari in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, per una spesa di 60 milioni di lire all'uopo assegnata all'I. A. C. P. di Ascoli Piceno. Si può, tuttavia, assicurare che le ulteriori esigenze abitative del predetto comune formeranno oggetto di attento esame allorquando in attuazione di nuove provvidenze legislative si procederà al finanziamento di programmi per l'incremento dell'edilizia popolare.

*Il Sottosegretario di Stato:* MAGRI.

SANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se sia informato del progetto di massima approvato dal consiglio provinciale di Parma per la costruzione di un porto sul fiume Po, in località Sacca, progetto di massima corredato di parere favorevole del comitato tecnico amministrativo del magistrato del Po e dell'ispettorato compartimentale della M.C.T.C. per la Lombardia, nonché della deliberazione di assunzione della quota parte di spesa dei comuni compresi nelle zone di influenza.

La pratica relativa al progetto è stata trasmessa al magistrato del Po perché provochi, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, l'emissione del decreto presidenziale che approvi l'elenco delle province e dei comuni che ritraggano beneficio

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

dall'opera in programma e fissi definitivamente l'aliquota del rispettivo contributo.

Poiché la costruzione del porto sul fiume Po a Sacca sarebbe un valido aiuto allo sviluppo dei traffici e dell'economia della zona interessata, l'interrogante chiede se il ministro non ritenga opportuno predisporre un disegno di legge che, secondo quanto dispone l'articolo 34 della legge citata, autorizzi da parte dello Stato l'erogazione del contributo a suo carico (lire 34 milioni, cioè 3 quinti dell'importo preventivo), da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. (14745).

**RISPOSTA.** — In realtà, per la esecuzione dell'opera in oggetto sarebbe necessaria l'emanazione di una legge speciale.

E, per altro, allo studio uno schema di disegno di legge inteso a modificare l'attuale sistema nel senso di deferire a questo Ministero l'autorizzazione a compiere opere del genere con i fondi di bilancio o già autorizzati con leggi speciali.

*Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.*

**SINESIO.** — *Ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza di quanto viene pubblicato su certi organi di stampa in relazione all'aeroporto di Punta Raisi (Palermo).

A tal proposito corre notizia che il sottosuolo di detto scalo presenta, proprio nella pista centrale di volo, delle cavernosità che destano preoccupazioni con possibile limitazione futura dell'agibilità della pista.

L'interrogante chiede di sapere se i ministri, secondo le rispettive competenze, non intendano adottare una perizia suppletiva, onde verificare la stabilità della pista; e ciò in riferimento ad alcune dichiarazioni-stampa fatte dall'incaricato regionale dell'ufficio aeroporti ed al fatto che la ditta appaltatrice ha sospeso, a quanto pare, i lavori di completamento.

Per intanto si esamini la possibilità di emettere un comunicato congiunto che possa tranquillizzare tante persone, che del traffico aereo fanno l'uso più normale. (15745).

**RISPOSTA.** — Gli scoprimenti di gallerie e cavernosità, verificatisi circa 7 mesi orsono durante la costruzione della pista principale dell'aeroporto di Punta Raisi non rivestono alcun carattere di pericolosità e gravità né destano alcun motivo di preoccupazione per la futura agibilità della pista.

Trattasi, infatti, di caverne discontinue e diradate, di cui, per altro, si sta curando il riempimento, usando contemporaneamente l'accorgimento di ostruire le principali vie d'acqua che sboccano nelle stesse.

Non è esatta la notizia che la ditta appaltatrice abbia sospeso i lavori di completamento, i quali anzi procedono con alacrità.

Il compito di verificare la stabilità della pista man mano che i lavori procedono è affidato ad una commissione appositamente nominata per il collaudo in corso di opera.

*Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.*

**SINESIO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che le cooperative pescatori, organismi sociali a carattere mutualistico, sono soggette (per la legge del 19 giugno 1940, n. 762, e seguenti) al pagamento dell'I.G.E. sulle vendite di pesce fresco effettuate.

L'interrogante si permette richiamare l'attenzione del ministro sulle seguenti considerazioni:

a) l'attività della pesca, com'è ampiamente risaputo, presenta carattere stagionale, saltuario, discontinuo subordinatamente da una parte alle condizioni atmosferiche, dall'altra alle stesse condizioni ambientali in rapporto alla configurazione geografica del luogo di produzione ittica;

b) la produzione ittica, da oltre un decennio, versa in uno stato di crisi gravissima e perdurante, né gode di particolari incentivi di fonte governativa (premi di produzione, ecc.);

c) le cooperative che operano nel settore, nella loro generalità, sono a basso livello redditizio;

d) i pescatori, conseguentemente alla loro precaria condizione economica, possono versare alle cooperative soltanto quote meramente indicative e forfettarie per il pagamento delle assicurazioni sociali e per le spese di gestione.

Attese le considerazioni di cui sopra, l'interrogante chiede di sapere se il ministro delle finanze non ritenga opportuno disporre una sanatoria per l'imposta e le penalità esistenti in materia di imposta generale sull'entrata, a carico delle cooperative operanti nel settore della pesca. (16448).

**RISPOSTA.** — Si premette che il pesce fresco destinato al diretto consumo è esente dall'I.G.E. ai sensi dell'articolo 9 del decreto

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, all'atto della importazione; del pari esente dallo stesso tributo, per effetto dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, è la vendita del prodotto in questione effettuata in negozi di vendita al pubblico muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulatamente, comprese le vendite e le somministrazioni nei pubblici esercizi.

Per converso, sono soggetti al tributo, a norma dei decreti ministeriali emanati di anno in anno per regolare gli speciali regimi d'imposizione in base ad aliquote condensate gli acquisti di detti prodotti:

a) da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulante;

b) presso produttori o grossisti da parte di chi esercitando un commercio od una industria (alberghi, ristoranti, ecc.) li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) da parte di industriali che provvedono alle lavorazioni o manipolazioni dei prodotti stessi;

e) da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione, ovvero ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi, che venga ad alterarne i caratteri fisici; nonché il passaggio del pesce dal luogo di produzione al negozio di vendita al pubblico appartenente al diretto produttore del pesce stesso, ed altresì l'acquisto del pesce novello, da parte di chiunque, per diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento.

Ove si concretizzino gli atti economici suaccennati, il tributo sull'entrata *una tantum* deve essere assolto all'Erario a cura del venditore di pesce, eccezion fatta per l'ipotesi in cui gli acquisti di cui è cenno siano effettuati presso il pescatore non industriale, nel qual caso l'imposta si rende dovuta a cura dell'acquirente.

Ciò posto, si rende noto che tale sistema di riscossione *una tantum* è stato istituito originariamente con il decreto ministeriale 18 dicembre 1944, n. 61807, emanato in virtù della delega legislativa contenuta nel decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e che fino ad ora il ceto commerciale ed industriale interessato non ha avuto perplessità ed incertezze circa l'applicazione del regime speciale *una tantum*, la cui aliquota condensata è ora stabilita nella misura del 2,30 per cento.

Tale situazione non consente all'amministrazione di adottare particolari provvedimenti di sanatoria per il tributo di che trattasi legittimamente dovuto e non assolto all'erario e per le sanzioni pecuniarie comminate per le riscontrate evasioni, tanto più che le parti interessate avrebbero potuto regolarizzare la propria situazione fiscale, mediante la corresponsione entro il 15 dicembre 1959 del solo tributo evaso, a norma della legge 30 luglio 1959, n. 559, recante condono delle pene pecuniarie per infrazioni alle leggi tributarie commesse fino al 31 marzo 1959.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio che si è venuto a creare fra le centinaia di migliaia di appassionati di sport venatori in seguito alle notizie delle decisioni, adottate ultimamente dal Consiglio dei ministri, di proporre un forte aumento delle tasse sulle licenze per uso di caccia.

Se gli sia noto, inoltre, che un provvedimento del genere, con il quale le suddette tasse verrebbero ad essere più che raddoppiate, colpirebbe soltanto i meno abbienti fra i cultori di tale sanissimo sport ed in special modo i cacciatori piccoli proprietari, agricoltori e coloni delle zone del Mezzogiorno, che verrebbero così a trovarsi nella necessità di non poter rinnovare le licenze di caccia e di doversi così privare forse dell'unico svago consentito alla loro vita di modesti e benemeriti lavoratori della terra.

L'interrogante fa presente anche che il mancato rinnovo da parte della maggioranza dei cacciatori delle licenze di caccia diminuirebbe considerevolmente il previsto gettito di entrata per l'erario, rendendo così anche in questo senso controproducente il provvedimento stesso. (16581).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16810, del deputato Andò, pubblicata a pag. 7195).*

SPONZIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga di intervenire con opportune disposizioni per modificare l'ingiusto e anticostituzionale trattamento che viene usato ai dipendenti che prestano servizio presso il magazzino comparimentale valori bollati e all'ufficio del registro di Lecce in qualità di vigili fiduciari notturni.

Detti dipendenti prestano ininterrotto servizio per 18 ore giornaliere nei giorni feriali,

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

precisamente dalle ore 14 alle ore 8 del giorno successivo, e ben 20 ore di lavoro le domeniche e i giorni festivi, e precisamente dalle ore 12 alle ore 8 del giorno successivo, senza che le tante ore di lavoro in più del normale vengano loro calcolate e remunerate come straordinarie, così come avviene per tutto il personale dell'amministrazione statale. Né il lavoro notturno viene loro pagato come previsto da apposite tabelle per il personale di altre amministrazioni.

Nel 1956 venne loro aumentato lo stipendio in base a disposizioni di carattere generale che prevedevano il pagamento degli scatti arretrati, ma poco dopo l'amministrazione ebbe ad incamerare quanto loro in precedenza corrisposto.

Se non appare opportuno, oltre che rispondente a giustizia, rimuovere tale stato di soggezione e di mortificazione in cui vivono detti dipendenti, i quali percepiscono meno di mille lire al giorno, in evidente violazione dell'articolo 36 della Costituzione, e se non si ravvisa anche la opportunità di inquadrare tale personale nei ruoli speciali transitori, dappoiché alcuni di essi hanno chi 13, chi 16 e chi 30 anni di servizio. (16045).

**RISPOSTA.** — I salariati non di ruolo, ascritti alla particolare categoria degli « incaricati provvisori addetti a pubblici servizi » i quali esplicano mansioni di vigilanza presso i magazzini compartimentali dei valori bollati e presso alcuni fra i più importanti uffici del registro, hanno un rapporto di lavoro del tutto provvisorio, regolato dalle norme del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, ma non sono stati annoverati in alcuna tabella di classificazione degli operai permanenti e temporanei nei confronti dei quali, invece, si applicano le disposizioni della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Quest'ultima legge (26 febbraio 1952, n. 67) mentre provvedeva all'inquadramento di tutto il personale operaio, trascurava completamente la posizione di detta categoria di salariati non di ruolo, il cui trattamento economico rimaneva subordinato all'emanazione di un decreto interministeriale (finanze e tesoro) a norma dell'articolo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585. Per la determinazione di tale trattamento economico, avuto riguardo alle mansioni dallo stesso personale esplicate l'amministrazione ha ritenuto di equiparare il personale in questione a decorrere dal 1° luglio 1956 alla categoria degli apprendisti,

al primo scatto, fissando il salario base per tutti i giorni dell'anno nella misura di lire 1.053,08 lorde giornaliere.

Circa la natura delle mansioni affidate al personale in parola, è da tener presente che non trattasi di lavoro che richiede sforzo fisico, ma di semplice vigilanza e di attesa che non è da paragonarsi a quello di un operaio addetto a lavori pesanti o ad una qualsiasi attività industriale o di mestiere.

Pertanto, il legislatore non ha ritenuto opportuno inquadrare tale personale tra quegli operai che esercitano un vero mestiere e, perciò, ha rilasciato arbitra l'amministrazione di determinare una paga adatta alle mansioni.

Circa la limitazione delle ore di lavoro, è chiaro non è da applicarsi nel caso in esame alcuna disposizione di contratto di impiego pubblico o privato, perché il personale di vigilanza è obbligatoriamente costretto a rimanere nei locali degli uffici nelle ore di chiusura degli stessi, altrimenti verrebbe a mancare il motivo del servizio stesso.

Di conseguenza, le loro prestazioni sono regolamentate da un disciplinare d'oneri, il quale prevede la durata delle ore di permanenza giornaliera negli uffici e la paga relativa.

In conformità dell'articolo 8 del citato testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico ed economico dei salariati dello Stato, i salariati non di ruolo, ascritti alla particolare categoria degli incaricati provvisori, finché esplicano le mansioni di vigilanza, sono obbligati, a norma dell'art. 26 dello stesso testo unico « a prestare la loro opera secondo le speciali esigenze dei servizi o dei lavori loro affidati » e, quindi, non hanno diritto a prestazioni straordinarie.

Circa il caso particolare del personale di vigilanza del magazzino compartimentale dei valori bollati e dell'ufficio del registro di Lecce, è da tener presente che l'intendenza di finanza, sin dal 5 novembre 1957 partecipò al Ministero che, per consentire ai tre vigili addetti a tali servizi di conseguire il riposo necessario, aveva stabilito fra essi un regolare turno di avvicendamento.

Gli aumenti di stipendio, in base a disposizioni di carattere generale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, si concretizzarono dal 1° luglio 1956 per gli incaricati provvisori in un aumento della paga giornaliera da lire

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

960 a lire 1.053,08, giusta decreto interministeriale 21 agosto 1956.

Nessuna disposizione prevedeva aumenti periodici di retribuzione a favore degli incaricati provvisori, e tale trattamento venne confermato dalla circolare di chiarificazione della ragioneria generale dello Stato n. 159313/114920, in data 16 aprile 1957.

Nei confronti degli operai, ai quali erano stati erroneamente corrisposti da alcune intendenze di finanza aumenti periodici, nella prima applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1956, n. 19, venne, di necessità, operata la relativa ritenuta che fu effettuata nella misura di un quinto sulla retribuzione mensile.

Infine, non trovano applicazione nei confronti dei detti salariati, incaricati provvisori, le norme (articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 e articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448) che prevedono l'inquadramento del personale avventizio e successivamente in quello dei ruoli aggiunti dei salariati non di ruolo, che abbiano svolto mansioni di natura non salariale, in quanto detti incaricati esplicano mansioni di semplice vigilanza.

Tutto ciò esposto, l'amministrazione, che ha a cuore la sorte di tutti i suoi dipendenti, non ha, d'altra parte, mancato di esaminare con benevola attenzione anche la posizione, sia giuridica che economica, della categoria dei salariati non di ruolo (incaricati provvisori) ed ha proposto che essi ottengano la regolarizzazione del loro rapporto di lavoro mediante il passaggio in ruolo in base al nuovo « stato giuridico degli operai dello Stato » che è stato approvato dalla 1ª commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1960 e trasmesso al Senato (atto n. 1357).

Quindi, soltanto con l'approvazione del citato disegno di legge, le aspirazioni dei suddetti dipendenti potranno trovare pieno accoglimento. Essi, infatti, otterrebbero la nomina ad operai di ruolo con tutti i relativi benefici.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI E ROSSI MARIA MADDALENA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi danni arrecati dalle recenti alluvioni e dalle persistenti piogge alla viabilità, alle colture ed a beni vari di enti pubblici e di privati cittadini nel comune di Cinigiano

(Grosseto) e per sapere se non intendano, anche in considerazione che i movimenti franosi ricorrenti minacciano da vicino i centri abitati, prendere urgenti ed efficaci provvedimenti (i 20 milioni di stanziamenti si appalesano del tutto insufficienti), tenendo presente che i danni ammontano a centinaia di milioni e che le opere di protezione necessarie richiedono notevoli finanziamenti. (15894).

**RISPOSTA.** — Questa amministrazione ha autorizzato i seguenti interventi, resisi necessari a seguito del movimento franoso verificatosi alla periferia dell'abitato di Cinigiano (Grosseto) a causa delle persistenti ed eccezionali precipitazioni atmosferiche avutesi nella zona dal settembre al dicembre del 1960:

a) in applicazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1319, lire 19 milioni;

b) in applicazione della legge 12 aprile 1948, n. 1010, lire 18 milioni;

c) costruzione di un collettore delle acque sterne alla frana, lire 2 milioni;

d) riparazione frana sulla strada Cinigiano-stazione Sant'Angelo, lire 4 milioni;

e) lavori sondaggi del sottosuolo, lire 1.200.000;

f) riparazione chiesa parrocchiale di Sasso d'Ombrone, lire 2 milioni;

g) completamento strada di circonvallazione di Cinigiano, lire 8 milioni per un totale di lire 54.200.000.

Tutti i lavori di cui sopra sono in corso di esecuzione.

È, poi, in corso l'istruttoria per l'inclusione dell'abitato di Cinigiano tra quelli da consolidare o da trasferire a cura e spese dello Stato.

A tal fine un tecnico del Servizio geologico d'Italia ha già eseguito le indagini e gli accertamenti sopralluogo, ed in adempimento dei suggerimenti da esso dati si sono iniziati alcuni lavori di sondaggio del sottosuolo.

Sulla scorta dei risultati di tali sondaggi e sentito il parere che il predetto Servizio geologico esprimerà in merito, si esaminerà quali provvedimenti sarà opportuno adottare.

In merito ai danni sofferti da privati, rientranti nella competenza di questa amministrazione, si fa presente che non risulta pervenuta alcuna richiesta di indennizzo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la parte di propria competenza, informa che, sulla scorta delle notizie fornite dal dipendente ispettorato agrario di Grosseto, in

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

merito ai movimenti franosi di che trattasi, che hanno causato lo sconvolgimento del terreno agrario per circa sette ettari, ha impartito disposizioni al predetto ispettorato perché, di intesa con quello forestale, intervenga per la sistemazione idraulico-agraria superficiale del terreno come sopra sconvolto.

Intanto, il ripetuto ispettorato agrario presterà agli agricoltori danneggiati la massima assistenza tecnica per il ripristino della efficienza produttiva dei propri terreni, provvedendo alla distribuzione gratuita di diecimila quintali di grano da seme assegnati alla provincia di Grosseto.

Inoltre, detto Ministero ha disposto, a favore della provincia medesima, ai sensi della legge 20 ottobre 1960 n. 1254, l'assegnazione di 6 milioni di lire, quale concorso dello Stato nella riduzione del tasso di interesse sui prestiti quinquennali di esercizio erogati da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Di tale beneficio potranno avvalersi anche gli agricoltori danneggiati della zona di Cigniano.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: MAGRÌ.*

TREBBI E BORELLINI GINA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere le ragioni per cui il prefetto di Modena, esautorando la giunta comunale, si è alla medesima arbitrariamente sostituito con due decreti per quanto concerne la sistemazione della sala consiliare e la convocazione del consiglio comunale.

Per sapere se sia a conoscenza che:

1) il prefetto di Modena, dopo avere annullato l'elezione a sindaco del consigliere Minelli, invitava con sua del 17 febbraio il sindaco Ricci a disporre le necessarie sistemazioni nella sala consiliare;

2) il 20 febbraio 1961 il vice-prefetto Giovannozzi e l'ingegnere capo del genio civile, ingegnere Clemente, hanno effettuato un sopralluogo, convenendo che la sala consiliare doveva essere sottoposta a una prova di carico;

3) nella stessa giornata, il sindaco Ricci, il vice-prefetto e il commissario di pubblica sicurezza hanno compiuto una visita alla sala del cinema Lipparini, considerandola idonea a convocarvi il consiglio comunale;

4) il commissario di pubblica sicurezza ha informato il sindaco Ricci che il questore si è dichiarato contrario alla convocazione del consiglio comunale nel cinema Lipparini;

5) il 22 febbraio 1961 il prefetto ha inviato un telegramma al sindaco, invitandolo a convocare il consiglio comunale, nella sala Torre, sala, che per la difficoltà di afflusso e deflusso del pubblico, la giunta non considerò idonea per convocarvi l'assemblea comunale;

6) la giunta aveva già disposto l'esecuzione dei lavori indispensabili a garantire la sicurezza della sala consiliare e convocato per il 4 marzo 1961 il consiglio comunale.

Gli interroganti chiedono di sapere se il ministro non consideri, pertanto, arbitraria la posizione della prefettura di Modena e ingiustificata la motivazione, data dalla prefettura medesima, in una conferenza stampa, nella quale si afferma che i due provvedimenti sarebbero stati determinati dalla « tattica dilatoria » usata nella giunta e se non considera doveroso un suo tempestivo intervento teso ad annullare i provvedimenti del prefetto, affinché abbiano libero corso le decisioni degli organi elettivi locali. (16501).

RISPOSTA. — I segnalati interventi del prefetto di Modena, in ordine alla verifica della stabilità della sala consiliare del municipio di Pavulla nel Frignano ed alla convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per l'elezione del sindaco e della giunta, sono stati adottati in forza dei poteri che precise norme di legge attribuiscono all'autorità di vigilanza.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

TRUZZI, ARMANI, GERMANI, DE MARZI, PREARO, FRANZO, SCHIAVON, BIASUTTI, BOIDI, SCARASCIA, BABBI, VICENTINI, RESTIVO, BOLLA, CASTELLUCI, MARTINA MICHELE, SODANO, GRAZIOSI, SANGALLI, MARENGHI, AIMI, MONTE, BUFFONE, CERVONE, BALDI E BARTOLE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno chiarire ai dipendenti uffici, per quanto concerne gli accertamenti dell'imposta di ricchezza mobile dei caseifici sociali cooperativi, relativi agli esercizi finanziari precedenti all'entrata in vigore del nuovo testo unico delle imposte dirette, che, in ogni caso, il prezzo corrisposto dalle predette cooperative ai soci per il latte da questi conferito ancorché risulti superiore al prezzo del latte calcolato secondo le cosiddette mercuriali della piazza, non costituisce, per la differenza eventuale in più reddito spettante alla cooperativa e distribuito ai soci, e come tale tassabile con l'ordinaria imposta di ricchezza mobile, ma, al contrario, un

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

diritto del socio stesso a lui derivante dalla tipica obbligazione sociale.

Infatti, come in tutte le cooperative costituite tra produttori, per la lavorazione, manipolazione e vendita dei prodotti conferiti dai soci, questi non cede la merce ad un terzo estraneo, ma conferisce obbligatoriamente il proprio prodotto in forza del vincolo associativo, vincolo che comporta, giuridicamente, per l'indissociabile nesso di causa e lo specifico scopo dell'impresa cooperativa, l'obbligo di pagare il latte conferito, secondo il prezzo di risulta, vale a dire conforme alla resa dei conti. Di guisa che il prezzo di risulta costituisce un credito indiscusso del socio coimprenditore che deriva dallo specifico rapporto di conferimento del prodotto e non mai, in parte od in tutto, un utile distribuito, ricavato dall'incremento proprio del patrimonio sociale.

Ciò anche, a maggior ragione, in relazione al fatto che, in forza del disposto dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è stato ammesso il principio che le somme ripartite tra i soci, dalle società cooperative di consumo, all'infuori dei dividendi, sotto forma di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata, sono detraibili dal reddito e quindi intassabili.

Sembra evidente che se dovesse invece ancora trovare applicazione, per i caseifici sociali cooperativi, in sede di rettifica dei redditi pertinenti agli esercizi decorsi, l'errato assunto della tassabilità, con l'imposta di ricchezza mobile come reddito della cooperativa, della differenza fra il prezzo corrisposto al socio conferente e quello risultante dalle mercuriali, si creerebbe, tra l'altro, una inammissibile disparità di trattamento nell'ambito delle società cooperative in violazione dell'articolo 3 della Carta costituzionale in quanto non si giustificherebbe l'applicazione di un diverso criterio nella valutazione del reddito in soggetti analoghi. Non senza pure sottolineare che se le somme distribuite dalle società cooperative sotto forma di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata, ancorché costituenti atto di liberalità, sono detraibili dal reddito, non si vede perché dovrebbero rientrare invece illegittimamente nel reddito dei caseifici sociali cooperativi le somme che spettano di diritto ai singoli soci conferenti, come corrispettivo del prodotto conferito e non rivestano, per nessuna ragione, carattere di liberalità. (15142).

RISPOSTA. — La questione della tassabilità o meno degli utili derivanti agli enti collet-

tivi della manipolazione di prodotti dei fondi appartenenti ai soci anteriormente al 1° gennaio 1960, è stata risolta con le sentenze 19 gennaio 1957, n. 127 e 128 emesse dalla Corte di cassazione a sezioni unite, nelle cause rispettivamente promosse dalla società cooperativa Ionica tabacchi e dal consorzio produttori vini e mosti rossi da taglio.

La suprema Corte di cassazione, modificando la sua precedente giurisprudenza, ha affermato, in tali decisioni, le seguenti massime:

I redditi realizzati dalle associazioni di produttori in genere debbono essere assoggettati all'imposta di ricchezza mobile, derivando essi dalla manipolazione di prodotti provenienti da fondi coltivati dai soci, ai quali non può essere giuridicamente riferita l'attività degli enti, che hanno una propria personalità giuridica distinta dalle persone dei soci;

soggetto passivo dell'imposta sul reddito agrario è solo il proprietario o possessore del fondo, i cui redditi, ai fini del predetto tributo, vengono accertati col sistema catastale.

Alle menzionate massime della Corte di cassazione che, per altro, confermano gli antecedenti orientamenti giurisprudenziali della commissione centrale delle imposte, l'amministrazione finanziaria si è uniformata diramando le relative istruzioni agli uffici con circolare 21 giugno 1957, n. 302020.

Vanno, quindi, senz'altro assoggettati all'imposta di ricchezza mobile i redditi conseguiti — antecedentemente all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sulle imposte dirette — dalle associazioni di produttori attraverso la lavorazione in comune dei prodotti dei fondi.

Per quanto si riferisce al richiamo fatto all'articolo 29 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, ora trasfuso nell'articolo 111 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si fa presente che la norma non può essere invocata a favore delle cooperative di produttori per la lavorazione in comune dei prodotti dei fondi, dal momento che essa regola soltanto alcuni casi particolari con riferimento alla struttura economico-tecnica delle società cooperative che hanno scopi mutualistici e di assistenza e per oggetto le forniture di merci ai soci, quali le « cooperative di consumo » e le « cooperative di produzione e lavoro ». La norma in questione ha, infatti, ammesso la detrazione dal reddito dei cosiddetti « ristoranti », concessi dalle cooperative di consumo ai soci sotto



## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

forma di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata, e che, già riconosciute quali erogazioni di reddito, erano precedentemente assoggettati all'imposta mobiliare in aggiunta agli utili netti delle predette cooperative, utili, sui quali, per altro, è tuttora applicabile il tributo mobiliare secondo i principi generali.

A decorrere dal 1° gennaio 1960, la materia, com'è noto, è regolata dalla disposizione di cui alla lettera I) dell'articolo 84 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, che esonera del tutto i redditi realizzati dalle cooperative e dalle associazioni comunque costituite attraverso la manipolazione, trasformazione o alienazione in forma associata dei prodotti conferiti dai soci, in misura non eccedente la produzione dei propri fondi.

Devesi, comunque, fare presente che negli accertamenti dei redditi mobiliari prodotti da detti enti, anteriormente al 1960 gli uffici distrettuali delle imposte dirette si attengono a criteri di larga equità e moderazione.

*Il Ministro:* TRABUCCHI.

VIDALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di dover intervenire al fine di ottenere il riconoscimento dei diritti dei lavoratori della S.A.I.F.A.C. del porto industriale di Trieste.

Gli operai di questa azienda sono in sciopero in conseguenza del licenziamento effettuato dalla direzione ai danni dell'operaio Carlo Crevatin, che è stato licenziato in tronco senza indennità di anzianità per avere compiuto un errore di lavorazione, senza alcuna comunicazione alla commissione interna e senza che all'interessato venisse data la possibilità di scagionarsi.

Il fatto conferma la gravità della situazione in cui sono costretti a lavorare i dipendenti della S.A.I.F.A.C., ove per il 90 per cento dei lavori risultano errati i disegni e le tabelle di lavorazione per le deficienze del sistema tecnico-organizzativo dell'azienda. Risulta, altresì, che, quando un operaio riscontra errori di questo genere e li segnala, tali osservazioni non vengono tenute in alcun conto.

L'interrogante sollecita, pertanto, l'intervento del ministro competente, affinché venga revocato il licenziamento dell'operaio Carlo Crevatin ed affinché la direzione dell'azienda si impegni ad adottare quei miglioramenti tecnici ed organizzativi indispensabili a rendere efficiente la produzione e ad adottare sistemi democratici nei confronti dei lavora-

tori, che non possono ulteriormente subire le conseguenze del caotico sistema vigente nella predisposizione dei lavori che sono chiamati ad eseguire. (16097).

RISPOSTA. — Nel mese di gennaio 1961, la S.A.I.F.A.C. di Trieste ha licenziato in tronco l'operaio specializzato Carlo Crevatin per un grave errore da lui commesso sul lavoro, che ha recato un rilevante danno all'azienda stessa.

Il provvedimento di licenziamento ha provocato l'immediato sciopero delle maestranze, le quali hanno abbandonato il lavoro senza aver interpellato le proprie organizzazioni sindacali.

Da informazioni assunte, sembra che il licenziamento dell'operaio abbia costituito la causa occasionale della manifestazione, ma che, in effetti, questa sia da attribuirsi ad un sensibile malcontento esistente nello stabilimento per una asserita imperizia degli impiegati tecnici dell'azienda, i cui riflessi si farebbero ricadere sugli operai.

L'intervento dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste, dopo che le organizzazioni sindacali ebbero assunto la responsabilità dell'azione in corso, ha presentato notevoli difficoltà poiché, perdurando lo sciopero, era impossibile una convocazione delle parti. Il tentativo di avvicinare queste ultime, svolto in via riservata, non sortiva alcun risultato, soprattutto perché esse si irrigidivano su posizioni di principio.

Preclusa la possibilità di un incontro diretto delle parti, l'ufficio del lavoro sottoponeva al loro esame una formula di compromesso, che esse dichiaravano di accettare. In base a tale formula compromissoria, il licenziamento per motivi disciplinari deliberato dalla direzione della S.A.I.F.A.C. nei riguardi del signor Carlo Crevatin si intende mutato in licenziamento amministrativo. Si considerano riaperti i termini ai fini dell'applicazione delle clausole previste dall'accordo 18 ottobre 1950; il collegio arbitrale sarà quindi in grado di compiere il suo completo iter procedurale e potrà esaminare le cause effettive del licenziamento.

In un successivo incontro collegiale presso l'ufficio regionale del lavoro saranno analizzate le asserite concause che avrebbero contribuito all'insorgere della controversia.

Si assicura che il Ministero non mancherà di seguire attentamente lo svolgimento della vertenza ai fini degli interventi che si renderanno più opportuni.

*Il Ministro:* SULLO.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

VILLA GIOVANNI ORESTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non creda doveroso provvedere con ogni sollecitudine al risarcimento dei danni arrecati alle colture di numerosi contadini del comune di Peveragno (Cuneo) in conseguenza delle esercitazioni estive del 52° reggimento artiglieria pesante di Alessandria, che hanno avuto luogo nel luglio 1960.

L'interrogante sottolinea anche l'esigenza di tenere conto del fatto che gli interessati già si trovavano in condizioni di grave disagio economico per la crisi che da anni travaglia l'azienda contadina. (16464).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti è risultato che i danni causati alla coltura da esercitazioni militari nel territorio del comune di Peveragno, nell'estate scorsa, sono stati da tempo risarciti.

Sono in corso di pagamento solo alcuni indennizzi per sgombero di persone e di bestiame alla cui liquidazione l'apposita commissione non potè procedere nel sopralluogo effettuato il 7 ottobre 1960, essendo gli interessati assenti per migrazione stagionale.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

ZAPPA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se nel quadro delle sospensioni e delle riduzioni delle quote dei contributi unificati in agricoltura a favore degli agricoltori non ritengano di includere particolari condizioni a favore delle cooperative agricole di produzione e di conduzione e delle latterie.

Esiste infatti in ogni provincia una fitta rete di latterie e stanno sorgendo cooperative fra frutticoltori e viticoltori, le quali a stento riescono a rimediare agli inconvenienti derivanti dalla polverizzazione della proprietà contadina e dalla mancanza di autonomia economica.

Tali organismi assumono personale specializzato per le lavorazioni dei prodotti dei soci (casari e magazzinieri) e per le lavorazioni aziendali per conto dei soci, ai quali vengono addebitati, al costo, gli oneri relativi (potatori, innestatori, ecc.).

I soci delle latterie e delle cooperative anzidette sono nella totalità coltivatori diretti, proprietari di uno o due capi di bestiame e di terreni aventi superficie inferiore all'ettaro.

Detti organismi non hanno fini speculativi o commerciali, ma cercano di creare, per le aziende agricole più piccole, quelle situazioni

che, molto più agevolmente, esistono di fatto per le medie e grandi aziende.

La manodopera impiegata è in generale di una unità e in qualche caso, ma per periodi limitati, può raggiungere la decina, come nel caso delle cooperative fra frutticoltori.

Per tale motivo esse non hanno che scarsi benefici dalle riduzioni previste dalle leggi (20 per cento per le ditte iscritte negli elenchi con carico contributivo da 30.001 a 70.000 lire e 10 per cento per quelle con un carico contributivo superiore a 70.000 lire); non si tiene cioè conto del fatto che se i contadini avessero proprietà maggiori non sarebbero costretti ad associarsi per difendere i loro prodotti e, pur assumendo personale per qualche decina di giornate annue, sarebbero esonerati totalmente dal versamento dei contributi unificati.

Sembrerebbe all'interrogante che, per attuare un minimo di giustizia a favore dei contadini e degli organismi cooperativi di modesta entità, non si dovrebbe pretendere il versamento dei contributi unificati da parte delle cooperative quando esse si limitano a fornire personale specializzato per lavorazioni nelle proprietà dei soci (si tratta in genere di prestazioni della durata di poche giornate lavorative per ciascuno di essi) stabilendo il principio che detti contributi debbano, se mai, essere pagati dai contadini, nei pochissimi casi in cui il carico contributivo risultante sia superiore a quello minimo stabilito dalla legge; mentre si dovrebbe elevare la quota di esenzione per la lavorazione dei prodotti (latte, frutta) in misura tale da evitare la sperequazione di fatto esistente fra i contadini più poveri (soggetti al pagamento perché la loro cooperativa supera il minimo) e quelli più ricchi che non sono costretti ad associarsi e possono quindi usufruire dei benefici stabiliti dalla legge. (14667).

RISPOSTA. — Com'è noto, in base alle vigenti disposizioni in materia di contributi agricoli unificati, tutti gli enti cooperativistici che si dedicano alla trasformazione o alienazione dei prodotti conferiti dai soci, sono considerati, agli effetti previdenziali, quali imprese agricole, e come tali sono soggetti agli oneri contributivi previsti per detto settore.

Ne consegue che ogni agevolazione disposta in materia deve trovare uniforme applicazione sia nei confronti delle imprese propriamente agricole sia nei confronti delle cooperative predette.

I contributi previdenziali, infatti, non gravano sulle singole aziende, ma sulla impresa

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

cooperativa, la quale esercita un'attività distinta e diversa da quella svolta dalle aziende predette.

Tali considerazioni assumono rilievo non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sotto il profilo economico, e più ancora sotto quello sociale.

Sotto il profilo economico perché un'eventuale valutazione circa l'onerosità dei contributi previdenziali a carico di una impresa cooperativa, in relazione alle altre imprese agricole, potrebbe trovare termine di paragone non sul reddito delle imprese dei singoli soci, ma sulla consistenza e sul reddito della cooperativa stessa, il cui scopo, com'è noto, è proprio quello di rendere economicamente più vantaggiosa un'attività che, se esercitata singolarmente dai coltivatori soci, presenterebbe scarsa o nessuna convenienza economica.

Sotto il profilo sociale perché bisogna tener presente il fine ultimo della contribuzione direttamente legato alla corresponsione delle prestazioni ai singoli lavoratori dipendenti della cooperativa, siano essi soci o maggiormente estranei. Infatti le cooperative di cui trattasi sono tenute a corrispondere i contributi per il personale specializzato impiegato per la manipolazione dei prodotti agricoli, il quale rientra nella categoria dei cosiddetti lavoratori « marginali » dell'agricoltura.

Tali lavoratori, pur svolgendo un'attività di carattere obiettivamente extra agricolo, non sempre sono inquadrati ai fini previdenziali, in base alle disposizioni adottate in materia, che li considerano lavoratori agricoli, tenendosi conto della natura obiettiva della impresa dalla quale essi dipendono.

Com'è noto, numerose sono le istanze per una maggiore tutela di detti dipendenti marginali, ed il Ministero del lavoro, in vista di una definitiva regolamentazione legislativa della materia, ha consentito la possibilità che i lavoratori « marginali », già inquadrati nel settore industriale, possano conservare tale inquadramento, ovviamente più favorevole data la più ampia tutela assicurativa che esso garantisce rispetto al settore agricolo. Si danno così frequenti i casi di cooperative che, con sensibilità sociale altamente apprezzabile, fanno fronte ai maggiori oneri contributivi derivanti dall'inquadramento nel settore industriale, pur di assicurare ai lavoratori dipendenti un miglior trattamento previdenziale.

In tali situazioni di fatto, sembra sempre più difficile consentire alleggerimenti in que-

sto settore che si tramutino o in danno effettivo dei lavoratori o in una posizione concorrenziale più favorevole, nei confronti delle altre cooperative che sopportano il maggior peso contributivo per dar modo ai propri lavoratori di conseguire le maggiori prestazioni previdenziali.

Questo Ministero, per altro, si rende conto della particolare situazione del settore agricolo, sia sotto il punto di vista contributivo, sia della corresponsione delle prestazioni, e mentre già ha iniziato, per quanto di sua competenza, quel processo evolutivo e di riforma inteso ad adeguare le prestazioni senza inasprire le contribuzioni (vedasi schema di disegno di legge per gli assegni familiari attualmente all'esame del C.N.E.L.), non mancherà di tener presente la situazione segnalata dall'interrogante nel quadro degli indirizzi generali di riforma di tutto il sistema previdenziale in agricoltura.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* SULLO.

**ZAPPA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga di dover revocare il provvedimento delegato con il quale è stato disposto l'aumento della tassa di concessione sulle licenze di porto d'armi, considerato:

che l'esercizio della caccia è uno sport di massa e che tale massa è costituita in prevalenza da contadini, operai, artigiani ed impiegati con reddito modesto e assolutamente incapace di sopportare un nuovo carico fiscale;

che l'indiscriminato aumento costituisce un'evidente ingiustizia a carico delle categorie più modeste, per alcune delle quali lo sport della caccia non rappresenta solo uno svago ma in qualche caso anche un mezzo di integrazione economica;

che tale provvedimento può produrre l'effetto di ridurre il numero dei cacciatori — facilitando la frode — con lesione non solo degli interessi dell'erario ma anche della salute pubblica;

che un provvedimento del genere semmai deve colpire in modo differenziato le categorie interessate con salvaguardia degli interessi dei meno abbienti nei confronti dei più abbienti. (16587).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16810, del deputato Andò, pubblicata a pag. 7195).*